

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 741 del 3/6/2009: **Invito a presentare operazioni da realizzare con il contributo FSE Ob.2 e Fondi nazionali di cui alla Legge 266/97. Anno 2009**

n. 742 del 3/6/2009: **Catalogo interregionale di alta formazione – Anno 2009. Approvazione dell’avviso per l’ammissione di organismi e offerte formative e dell’avviso per l’erogazione di assegni formativi (voucher) per l’accesso individuale ai corsi**

n. 744 del 3/6/2009: **Approvazione del “Piano straordinario della formazione per la sicurezza” di cui all’Accordo ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 del 20/11/2008 e dell’Avviso pubblico di chiamata di operazioni per la sua attuazione**

n. 787 del 3/6/2009: **Avviso pubblico per la presentazione di operazioni – Programmazione straordinaria regionale per la qualificazione degli operatori addetti alle attività di assistenza di base nei servizi socioassistenziali e sociosanitari – Anno 2009**



## DELIBERAZIONI REGIONALI

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 741

**Invito a presentare operazioni da realizzare con il contributo FSE Ob.2 e Fondi nazionali di cui alla Legge 266/97. Anno 2009**

#### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti i Regolamenti (CE):

- n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

richiamato il Quadro strategico nazionale per il 2007/2013 previsto dall'art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi strutturali, approvato con Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13/7/2007;

vista la deliberazione del C.I.P.E. del 15/6/2007, n. 36 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";

vista la Decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del 26 ottobre 2007 di approvazione del Programma operativo per l'intervento comunitario del FSE ai fini dell'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Emilia-Romagna;

richiamata inoltre la Legge n. 266 del 7 agosto 1997, recante "Interventi urgenti per l'economia";

viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro";
- la L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

vista altresì la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 117/07 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010";

viste altresì la proprie deliberazioni:

- 177/03 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;

- 936/04 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.;
- 168/09 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 1484/08, e dell'elenco degli organismi accreditati per la realizzazione dei progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione ai sensi della DLG 897/08 di cui alla DGR 1485/08";
- 265/05 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di GR 177/03" e ss.mm.;
- 530/06 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze", con cui si approvano, contestualmente, i ruoli professionali per l'erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle competenze e i documenti rilasciati in esito a tale processo;
- 140/08 "Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 28/2/2008;
- 680/07 "Approvazione di un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05) in attuazione della delibera GR 503/07";
- 1681/07 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitività regionale e occupazione' 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi intermedi";
- 618/08 "Integrazione all'Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna di cui alla DGR 680/07 - Poli Tecnici";
- n. 2041 dell'1 dicembre 2008 "Adozione del Piano di attività regionale 2009";

ritenuto pertanto dare attuazione a quanto previsto dall'Accordo sopra citato e concorrere alla implementazione delle azioni previste dal "Piano di attività regionale 2009" sopra richiamato, con particolare riferimento alle azioni volte all'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati;

dato atto di quanto contenuto nel "Documento di politica economico-finanziaria 2009/2010", (di seguito denominato DPEF);

ritenuto, con il presente atto, di dare attuazione alle aree di sviluppo strategico della Regione Emilia-Romagna cofinanziabili dal FSE espresse nel DPEF sopra menzionato, più specificatamente a quanto previsto all'interno delle linee prioritarie d'azione in esso contenute, ed in particolare linea prioritaria "Welfare" (punto 3.1.4) "Il contrasto alla povertà e al rischio di esclusione sociale" con particolare riferimento a:

- lo sviluppo di interventi integrati per l'inserimento o il reinserimento sociale di persone in situazione di esclusione e per la popolazione nomade;
- percorsi formativi mirati al reingresso nel mondo del lavoro, nonché al sostegno all'inserimento lavorativo di immigrati disabili, persone in disagio sociale, donne adulte, over 45, lavoratrici straniere addette ai lavori di cura;

valutato pertanto opportuno approvare l'"Invito a presentare operazioni da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo obiettivo 2 e Fondi nazionali di cui alla Legge 266/97 anno 2009" Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tenuto conto che le operazioni dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei termini riportati nel succitato Allegato A);

dato atto inoltre che la valutazione delle operazioni di cui all'Allegato A), verrà effettuato da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro";

considerato che al termine delle istruttorie relative alle operazioni pervenute, verranno redatte delle graduatorie di operazioni per Azione, in ordine di punteggio conseguito, che consentiranno di finanziare i progetti in esse comprese sulla base delle disponibilità finanziarie e delle priorità programmatiche regionali, ad eccezione delle azioni 2 e 3 per le quali sarà finanziata una sola operazione;

dato atto che le operazioni candidate sulle Azioni troveranno copertura come esplicitato nel succitato Allegato A);

- nell'ambito del Programma operativo Ob. 2 - FSE - 2007/2013 per un importo complessivo di Euro 2.620.000,00 di cui POR FSE Asse I Euro 120.000,00 POR FSE Asse III Euro 2.500.000,00;
- nell'ambito della "Legge 266/97" sopra citata, per un importo di Euro 24.000,00;

viste le Leggi regionali:

- 43/01, in materia di organizzazione e rapporti di lavoro e ss.mm.;
- 40/01 relativa all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- 22/08, relativa alla Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011 ed, in particolare, l'art. 31, comma 1, lett. c);
- 23/08 relativa al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011, e in particolare la Tabella H;

richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- 1150/06 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";

- 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- 2416/08 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm.;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l' "Invito a presentare operazioni da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo Obiettivo 2 e Fondi nazionali di cui alla Legge 266/97 anno 2009" Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che la copertura finanziaria complessiva è prevista:

- nell'ambito del Programma operativo Ob. 2 - FSE - 2007/2013 per un importo complessivo di Euro 2.620.000,00 di cui POR FSE Asse I Euro 120.000,00 POR FSE Asse III Euro 2.500.000,00;
- nell'ambito della "Legge 266/97" per un importo di Euro 24.000,00;

3) di stabilire che l'esame delle operazioni di cui all'Allegato A), verrà effettuato da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro;

4) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*(segue allegato fotografato)*



Unione europea  
Fondo sociale europeo



**MINISTERO DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Generale per le Politiche  
per l'Orientamento e la Formazione



Fondo Sociale Europeo

**ALLEGATO A)**

**INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI DA REALIZZARE  
CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO  
OBIETTIVO 2 E FONDI NAZIONALI DI CUI ALLA  
LEGGE 266/97  
Anno 2009**



**Regione Emilia-Romagna**

## **Indice**

A)Riferimenti legislativi e normativi

B)Obiettivi generali

C)Azioni finanziabili

### Azione 1

Per ciascuna delle azioni sopra descritte di riportano le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio

D)Aiuti di stato

E)Priorità

F)Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni

G)Destinatari

H)Risorse disponibili e vincoli finanziari

I)Modalità e termini per la presentazione delle operazioni

J)Procedure e criteri di valutazione

Tutte le operazioni dell'azione 1 che avranno superato la soglia di punteggio minimo (70/100) accederanno alla fase di selezione che, oltre al rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto del grado di sovrapposizione delle operazioni con riferimento ai target di utenza

In ogni caso, le operazioni sovrapposte o ripetitive vengono selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto

Le operazioni saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 70/100. Sarà approvata una sola operazione.

Le operazioni saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 70/100

K)Tempi ed esiti delle istruttorie

L)Termine per l'avvio delle operazioni

M)Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti

N)Indicazione delle garanzie e coperture assicurative

O)Indicazione del foro competente

P)Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e riferimenti per informazioni

Q)Tutela della privacy.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto

**A) Riferimenti legislativi e normativi**

Richiamati:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.2008;
- la seguente disciplina sugli aiuti di stato:
  - DGR 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
  - Delibera di Giunta Regionale n. 1968 del 24.11.2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008";
  - Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
  - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 con il quale si regolano le modalità applicative del cosiddetto "impegno Deggendorf".

Richiamate anche:

- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della Commissione Europea;
- l'atto di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante "POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 "Competitività regionale ed occupazione" 2007-2013- Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell'01/03/2007 "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16 /05/2007 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010.(Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n. 503);

Viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività";
- la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro";

Richiamate le deliberazioni:

- n. 177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 936 del 17/05/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.;
- n. 140 dell'11/02/2008 "Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione III e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03" pubblicata sul BUR del 28/02/2008;

- n. 680 del 14/05/2007 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07" e ss.mm;
- n. 618 del 05/05/2008 "Integrazione all'Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna di cui alla Delibera di .G.R. n. 680/2007- Poli tecnici".

## **B) Obiettivi generali**

Con il presente avviso la Regione Emilia-Romagna intende rendere disponibile un insieme di attività in attuazione del Programma Operativo FSE Emilia-Romagna 2007-2013 e delle "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010" che concorreranno alla realizzazione del "Piano delle attività regionali 2009" di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2041/2008.

I principi guida che sottendono all'individuazione delle diverse azioni sono riferibili a:

- coerenza delle azioni previste con le priorità declinate nei documenti di programmazione comunitari e regionali;
- affermazione delle competenze di programmazione della Regione così come stabilito nell'Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro, di cui alla DGR n. 680/2007.

## **C) Azioni finanziabili**

### **Azione 1**

Sostegno all'offerta che opera su bacini di utenza regionale, tramite il finanziamento di interventi integrati, di formazione, work experiences, tirocini, ecc. volti a particolari categorie svantaggiate e all'offerta di percorsi complessi di formazione e di accompagnamento all'ingresso nel mercato del lavoro di persone a rischio di esclusione sociale, fondati sulla valorizzazione delle logiche di rete regionale e realizzati con il concorso delle diverse istituzioni e dei diversi attori locali.

La dimensione regionale dell'intervento dovrà risultare cruciale per il perseguimento degli obiettivi progettuali, per conseguimento dei risultati attesi e per l'attivazione di strategie in grado di produrre effetti strutturanti e quindi visibili nell'intero territorio di riferimento. Tali elementi imprescindibili per la candidatura a valere sul Piano regionale dovranno essere esplicitati nella proposta progettuale.

I progetti dovranno altresì evidenziare la non sovrapposizione con l'offerta formativa territoriale.

Pertanto la specificità delle candidature a valere sul piano regionale potrà essere ascrivibile a sperimentaltà e/o innovatività dell'intervento, bacino di utenza sovra regionale, strategicità della dimensione regionale degli interventi.

Saranno ritenuti prioritari gli interventi rivolti a soggetti fortemente a rischio di esclusione per i quali l'integrazione nel mercato del lavoro costituisca un tassello strategico e ineludibile in un più ampio percorso di re-inclusione sociale già attivato dai Servizi territoriali competenti quali donne vittime di violenza e in uscita da percorsi di sfruttamento sessuale, persone con disabilità psichica, tossicodipendenti in fase di recupero, persone senza fissa dimora e persone in condizione di povertà estrema.

## **Azione 2**

Sostegno alla qualificazione del personale addetto a funzioni educative con i bambini e i ragazzi all'interno delle comunità di accoglienza di cui alla DGR n. 846/2007.

Gli interventi in coerenza con quanto previsto dalla sopracitata deliberazione dovranno essere rivolti ad operatori in servizio nelle comunità dell'intero territorio regionale aventi le seguenti caratteristiche:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un periodo di tirocinio o volontariato continuativo in ambito educativo, di almeno dodici mesi o la prestazione di servizio civile per almeno 12 mesi in servizi educativi, nonché di un corso di formazione professionale su tematiche psicologiche ed educative inerenti l'infanzia e la famiglia nonché sull'esperienza di comunità della durata complessiva di almeno 200 ore.

- laurea in scienze della formazione (con indirizzo inerente l'insegnamento scolastico) oppure diploma di laurea in psicologia si prevede lo svolgimento di un corso di formazione professionale, della durata complessiva di 100 ore, inerente a tematiche educative e di comunità;
- diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico si prevede lo svolgimento di un corso di formazione professionale, della durata complessiva di 50 ore, inerente a tematiche educative e di comunità;

Le operazioni candidate dovranno essere progettate per sequenza di progetti (100 ore - 50 ore - 50 ore) rivolti rispettivamente a 30 - 50 - 70 utenti per complessivi 70 operatori. Le operazioni dovranno prevedere la copertura dell'intera offerta formativa e la disponibilità ad erogarla sull'intero territorio regionale.

### Azione 3

Azioni utili alla ricollocazione lavorativa dei dirigenti disoccupati iscritti alla banca dati regionale dei dirigenti contenuta nel sito: <http://online.regione.emilia-romagna.it/mobydir>.

Le azioni dovranno prevedere la realizzazione di interventi volti a sostenere il rientro al lavoro che potranno ricomprendere: analisi delle competenze, attività di orientamento, pre-selezione, formazione, stage, supporto alla ricerca autonoma di lavoro, consulenza per la costruzione di business plan individuali, ecc.

Per ciascuna delle azioni sopra descritte di riportano le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio.

Azione a bando	Azione 1
<b>Asse</b>	III - Inclusione Sociale
Obiettivo specifico POR 2007-2013	g)Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro
Obiettivo operativo POR 2007-2013	Favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione, sempre con un approccio integrato e personalizzato, in particolare dei soggetti che ad oggi sono stati meno tutelati e per i quali non esistono altri strumenti di intervento a livello regionale e/o nazionale.
Categoria di spesa	71

Tipologie di azione	09.2,01,02,57A
---------------------	----------------

Azione a bando	Azione 2
<b>Asse</b>	I - ADATTABILITA'
Obiettivo specifico POR 2007-2013	a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori
Obiettivo operativo POR 2007-2013	Rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua nel settore privato, con priorità alle PMI, ai lavoratori e lavoratrici anziane e a quelli con bassa qualificazione, al fine di facilitare la loro permanenza nel mercato del lavoro
Categoria di spesa	62
Tipologie di azione	17

Azione a bando	Azione 3
<b>Risorse</b>	Risorse Legge 266/97
Tipologie di azione	57A

#### D) Aiuti di stato

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, l'azione 2 si configurano come aiuti di stato.

Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono i seguenti:

- Delibera di Giunta Regionale n. 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
  - Delibera di Giunta Regionale n. 1968/2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008".
- La scelta tra i due regimi deve essere chiaramente esplicitata all'interno del/i progetto/i che compongono l'operazione all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità.

#### Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006).

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente

formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.

Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).

Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l'impresa non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto de minimis. Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 o 100.000 Euro.

Al momento della presentazione dell'operazione deve essere allegata un'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui ai progetti formativi che compongono una operazione presentata).

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il

contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell'occupazione, non sono ammissibili agli aiuti de minimis i casi e i settori indicati di seguito:

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti per all'acquisto di veicoli destinati alle imprese che operano nel trasporto di merci su strada per conto terzi;

- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);

- aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura) SE a) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari (cioè da imprese agricole registrare con uno dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) rimanendo ammesse al de minimis le vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

<b>A</b>	<b>AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA</b>
<b>01</b>	<b>AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI</b>
<b>01.1</b>	<b>COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA</b>
<b>01.11</b>	<b>Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.</b>
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4	Coltivazione di tabacco
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
<b>01.12</b>	<b>Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai</b>
01.12.1	Coltivazione di ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazione di ortaggi in serra
01.12.3	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5	Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria

01.12.6	Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
01.12.7	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
<b>01.13</b>	<b>Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie</b>
01.13.1	Culture viticole
01.13.2	Culture olivicole
01.13.3	Culture agrumicole
01.13.4	Culture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
01.13.5	Culture miste viticole, olivicole e frutticole
<b>01.2</b>	<b>ALLEVAMENTO DI ANIMALI</b>
<b>01.21</b>	<b>Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo</b>
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
<b>01.22</b>	<b>Allevamento di ovini, caprini, equini</b>
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.22.2	Allevamento di equini
<b>01.23</b>	<b>Allevamento di suini</b>
01.23.0	Allevamento di suini
<b>01.24</b>	<b>Allevamento di pollame e altri volatili</b>
01.24.0	Allevamento di pollame e altri volatili
<b>01.25</b>	<b>Allevamento di altri animali</b>
01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia
01.25.3	Apicoltura
01.25.4	Bachicoltura
01.25.5	Allevamento di altri animali n.c.a.
<b>01.3</b>	<b>COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA</b>
<b>01.30</b>	<b>Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista</b>
01.30.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
<b>01.4</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI</b>

<b>01.41</b>	<b>Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi</b>
01.41.1	Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2	Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3	Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
<b>01.42</b>	<b>Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari</b>
01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
<b>01.5</b>	<b>CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI</b>
<b>01.50</b>	<b>Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi</b>
01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
<b>CA</b>	<b>ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI</b>
<b>10</b>	<b>ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA</b>
<b>10.1</b>	<b>ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE</b>
<b>10.10.0</b>	<b>Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile</b>
	- estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto - lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone - agglomerazione di carbon fossile - recupero di carbon fossile dai residui. Dalla classe 10.10 è esclusa: produzione di combustibili solidi di cokeria cfr. 23.10

Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche.

Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile è pari all'80% del costo totale del progetto.

#### Aiuti di Stato alla formazione

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro

Tipo di impresa	Formazione specifica	Formazione generale
-----------------	----------------------	---------------------

GRANDE	25	60
MEDIA	35	70
PICCOLA	45	80

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di **10 punti** percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o con handicap:

- a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- e) lavoratore disabile<sup>1</sup>.

Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

La presente disciplina si applica ai progetti formativi che compongono una operazione impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

---

<sup>1</sup> Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Ai fini della distinzione tra tipi di formazione si definisce:

formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale":

- la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia;
- la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto, neanche se concesso secondo la regola c.d. "de minimis".

Si rimanda alla DGR 1968/2008 per le ulteriori condizioni di accesso al Regime.

#### Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Tutte le imprese che richiedono contributi che si configurano come aiuti di Stato (ad eccezione di quelli concessi in de minimis) devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal citato DPCM, secondo quanto segue:

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato Xa;
2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato Xb;
3. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato Xc;
4. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata

dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato Xd.

Come anticipato sopra la disciplina dettata dal DPCM non si applica nel caso di richiesta di aiuti secondo la regola del de minimis.

#### **E) Priorità**

Le operazioni devono prevedere le seguenti priorità trasversali:

- Pari opportunità di genere dando priorità alle azioni che si rivolgono a donne in particolari condizioni di svantaggio per le quali l'inclusione lavorativa, e quindi l'autonomia economica, è condizione per l'inclusione sociale;
- Interculturalità;
- Partenariato socio-economico, nei casi previsti;
- Innovatività.

#### **F) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni**

I requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati a realizzare le operazioni proposte sul presente Invito, sono quelli previsti dalle delibere della Giunta regionale nn. 177/2003 e 1226/2007.

In particolare, possono candidarsi per la realizzazione di attività formative gli organismi accreditati ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento al momento della presentazione dell'operazione per l'ambito/gli ambiti specifici.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter

presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio dello stesso.

#### **G) Destinatari**

Il target di destinatari di riferimento per ciascuna azione messa a bando è individuato nella tabella sotto riportata.

<b>Azione a bando</b>	<b>Destinatari</b>
1	Soggetti svantaggiati
2	Lavoratori addetti a funzioni educative all'interno delle comunità di accoglienza
3	Dirigenti disoccupati iscritti alla banca dati regionale dei dirigenti

Per le condizioni di svantaggio si veda il POR FSE 2007-2013 - Asse Inclusione sociale.

#### **H) Risorse disponibili e vincoli finanziari**

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono le seguenti:

<b>Fonte di finanziamento</b>	<b>Risorse</b>
POR FSE Asse I - Adattabilità	120.000,00
POR FSE Asse III - Inclusione sociale	2.500.000,00
Risorse nazionali Legge 266/97 art.20	24.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.644.000,00</b>

## **I) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni**

Le proposte di operazioni dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <http://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione richiesta pena la non ammissibilità, alla Pubblica Amministrazione per via telematica.

Le operazioni dovranno pervenire improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12.00 del 17/09/2009**, complete di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità.

Le proposte di operazioni dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Valutazione progetti - Viale Aldo Moro 38 - 40128 Bologna.

Dopo l'invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Tale richiesta di finanziamento dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a: **Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Valutazione progetti - Viale Aldo Moro 38 - 40128 Bologna** entro il giorno successivo alla presentazione telematica delle Operazioni/Progetti e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza prevista.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, il soggetto presentatore dovrà spedire la seguente documentazione:

1. Formulario Operazione in 2 copie cartacee (stampabili a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta). Il Formulario Operazione dovrà essere completo di tutti gli allegati (Allegato all'operazione: file testuale disponibile nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emilia-romagna.it>; e, se necessari, gli Allegati A e B reperibili al medesimo indirizzo web).

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale vigente al momento della scadenza dell'avviso pubblico e visualizzabile in formato pdf nella sezione

modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo:  
<http://sifer.regione.emiliaromagna.it>.

**J) Procedure e criteri di valutazione**

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- pervenute almeno entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- coerenti con i regolamenti comunitari di riferimento;
- compilate sull'apposito formulario;
- coerenti con le azioni di riferimento, con le finalità generali e specifiche del presente bando e con le linee di programmazione regionale;
- complete delle informazioni richieste.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Programmazione e Valutazione progetti.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione verranno effettuate da un "nucleo di valutazione regionale" interno all'Assessorato, con il supporto della valutazione ex ante dei progetti curata da ERVET s.p.a., nominato con successivo atto del Direttore Generale. Sarà facoltà del nucleo di valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.

La valutazione delle operazioni candidate sull'azione 1 sarà effettuata sulla base delle seguente griglia:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, ed in particolare con il Programma Operativo FSE 2007-2013, con le linee di programmazione ed indirizzo della Regione Emilia-Romagna e con gli obiettivi del presente avviso	5
	1.2	Coerenza dell'operazione con la dimensione regionale richiesta: chiarezza e completezza dell'analisi proposta	15
	1.3	Grado di specificità dell'analisi e delle motivazioni a supporto	10
2. Qualità progettuale	2.1	Coerenza della struttura progettuale dell'operazione Corretta articolazione dell'operazione in progetti, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento.	15
	2.2	Qualità delle attività proposte, complessità, integrazione, con correlati elementi oggettivi di verifica	15
	2.3	Adeguatezza delle risorse, metodologie, modalità organizzative e dei processi di supporto	5
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	10
4. Rispondenza dei progetti alle priorità indicate	4.1	Rispondenza alle priorità specifiche in termini di target di destinatari	10
	4.2	Grado di collaborazione con soggetti e istituzioni	10
	4.4	Pari Opportunità e Interculturalità	5
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Tutte le operazioni dell'azione 1 che avranno superato la soglia di punteggio minimo (70/100) accederanno alla fase di selezione che, oltre al rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto del grado di sovrapposizione delle operazioni con riferimento ai target di utenza.

In ogni caso, le operazioni sovrapposte o ripetitive vengono selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto.

La valutazione delle operazioni candidate sull'azione 2 sarà effettuata sulla base delle seguente griglia:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, ed in particolare con il Programma Operativo FSE 2007-2013, con le linee di programmazione ed indirizzo della Regione Emilia-Romagna e con gli obiettivi del presente avviso	5
2. Qualità progettuale	2.1	Coerenza della struttura progettuale dell'operazione	15
		Corretta articolazione dell'operazione in progetti, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento.	15
	2.2	Qualità delle attività proposte, complessità, integrazione, con correlati elementi oggettivi di verifica	15
	2.3	Adeguatezza delle risorse, metodologie, modalità organizzative e dei processi di supporto	10
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	15
4. Rispondenza dei progetti alle priorità indicate	4.2	Grado di collaborazione con le comunità destinatarie e con gli attori istituzionali competenti	20
	4.4	Pari Opportunità	5
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Le operazioni saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 70/100. Sarà approvata una sola operazione.

La valutazione delle operazioni candidate sull'azione 3 sarà effettuata sulla base delle seguente griglia:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, ed in particolare con il Programma Operativo FSE 2007-2013, con le linee di programmazione ed indirizzo della Regione Emilia-Romagna e con gli obiettivi del presente avviso	10
2. Qualità progettuale	2.1	Coerenza della struttura progettuale dell'operazione	20
		Corretta articolazione dell'operazione in progetti, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento.	15
	2.2	Qualità delle attività proposte, complessità, integrazione, con correlati elementi oggettivi di verifica	15

	2.3	Adeguatezza delle risorse, metodologie, modalità organizzative e dei processi di supporto	15
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	15
4. Rispondenza dei progetti alle priorità indicate	4.2	Grado di innovatività della proposta	5
	4.4	Pari Opportunità	5
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Le operazioni saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 70/100.

#### **K) Tempi ed esiti delle istruttorie**

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle operazioni pervenute non giustifichi tempi più lunghi. La delibera di approvazione che adotterà la Giunta Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://www.form-azione.it>. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

#### **L) Termine per l'avvio delle operazioni**

Le operazioni approvate a valere sul presente avviso dovranno, di norma, essere avviate entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nella scheda di approvazione. La durata delle operazioni sarà da considerarsi variabile in funzione della complessità e della numerosità di progetti previste al loro interno. Per quanto attiene la durata delle specifiche tipologie formative si rimanda alla delibera della Giunta Regionale sopracitata n. 177 del 10/2/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale".

**M) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti**

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

**N) Indicazione delle garanzie e coperture assicurative**

Ai soggetti non accreditati è prevista la presentazione di garanzia fidejussoria commisurata al valore dell'anticipazione percepita. Lo svincolo della garanzia fidejussoria può aver luogo solo a seguito di presentazione della dichiarazione finale di pagamenti effettuati a cura del legale rappresentante del soggetto attuatore che attesti il pagamento del 100% dei costi ammessi a rendiconto. Onde evitare la costituzione di garanzia fidejussoria, è possibile accedere solo ad acconti periodici a titolo di rimborso, rinunciando all'anticipo iniziale.

**O) Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

**P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e riferimenti per informazioni**

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è la Dott.ssa Francesca Bergamini - Responsabile Servizio Programmazione e Valutazione Progetti.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Programmazione e Valutazione Progetti inviando una e-mail all'indirizzo [progval@regione.emilia-romagna.it](mailto:progval@regione.emilia-romagna.it) o inviando un fax al numero 051/527.39.13.

**Q) Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali****1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

## **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della proposta di operazione e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

## **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

## **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

## **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

## **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e

Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

## **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**ALLEGATO Xa**

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione .....

Sede .....

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.].....

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160 [per l'elenco degli aiuti illegittimi fare riferimento al punto D) dell'avviso].

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

†  
**ALLEGATO Xb**

Il sottoscritto *[dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]*

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale *[dati relativi all'impresa]*

Denominazione .....

Sede .....

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società *[dati relativi alla Società]*

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da *[indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]*

.....

Dichiara

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160, per un ammontare totale di euro.....

..... e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite [per l'elenco degli aiuti illegittimi fare riferimento al punto D) dell'avviso].

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

**ALLEGATO Xc**

Il sottoscritto *[dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]*

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale *[dati relativi all'impresa]*

Denominazione .....

Sede .....

*[oppure]*

2. Rappresentante legale della Società *[dati relativi alla Società]*

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da *[indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]*

.....  
.....

Dichiara

di aver rimborsato in data *[indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso]* .....,  
mediante *[indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.]* ....., la somma di euro ....., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera *[barrare la lettera interessata facendo riferimento alle indicazioni del punto D) dell'avviso]*

- a)
- b)
- c)
- d)

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

**ALLEGATO Xd**

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]  
Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione .....

Sede .....

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro ....., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [barrare la lettera interessata facendo riferimento alle indicazioni del punto D) dell'avviso]

a)

c)

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 742

**Catalogo interregionale di alta formazione – Anno 2009. Approvazione dell'avviso per l'ammissione di organismi e offerte formative e dell'avviso per l'erogazione di assegni formativi (voucher) per l'accesso individuale ai corsi**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- la deliberazione del CIPE n. 36 del 15/6/2007 (pubblicata nella GU n. 241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale n. C(2007) 3329 del 13/7/2007;

viste le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e l'art. 14 "Assegni formativi";
- n. 17 dell'1 agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

richiamate inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16/5/2007 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010 (Proposta della Giunta regionale in data 16/4/2007, n. 503)";
- la Decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del Programma operativo della Regione Emilia-Romagna per il Fondo sociale europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività regionale e occupazione da parte della Commissione Europea;
- la propria deliberazione n. 1681 del 12/11/2007 recante "POR FSE Regione Emilia-Romagna obiettivo 2 'Competitività regionale ed occupazione' 2007-2013 – Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di gestione e delle relative funzioni e degli Organismi intermedi";

richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- 177/03 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii;

- 936/04 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii;
- 680/07 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07";
- 140/08 "Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, sezione II e Capo III, sezione IV della L.R. 12/03";
- 2041/08 "Adozione del Piano di attività regionale 2009 in attuazione dell'Accordo fra Regione e Amministrazioni provinciali di cui alla delibera regionale 680/07";

considerato che:

- attraverso la realizzazione del progetto interregionale "Riconoscimento reciproco dei voucher per l'alta formazione" e del successivo progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dal titolo "Catalogo interregionale per l'alta formazione", le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Umbria e Veneto hanno condiviso regole comuni per conseguire il riconoscimento reciproco dei voucher di alta formazione e unificare i dispositivi esistenti;
- al termine del primo anno di sperimentazione del Catalogo le Regioni aderenti hanno condotto una valutazione dei risultati conseguiti, al fine di migliorare la qualità dei percorsi formativi offerti e le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione degli assegni formativi;
- le suddette Regioni poi, insieme a Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta, hanno confermato la volontà di proseguire con l'iniziativa in questione, sottolineando la positività dell'esperienza nel suo complesso, anche in termini di proficua collaborazione interistituzionale, e, al contempo, la validità degli esiti conseguiti e dei servizi e degli strumenti resi disponibili;
- le Regioni che hanno inteso proseguire l'esperienza hanno concordato la ridefinizione dei requisiti di accesso degli Organismi, delle offerte formative e dei potenziali richiedenti i voucher, che ha comportato, tra le altre cose, la decadenza delle offerte formative già presenti nel Catalogo (edizione 2008) e la ridefinizione delle caratteristiche di accesso degli organismi privi dell'accreditamento per la formazione superiore;

dato atto delle proprie deliberazioni:

- n. 2265 del 22/12/2008 di approvazione del Protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" tra le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto;
- n. 409 del 30/3/2009 di approvazione della Convenzione per l'implementazione del Catalogo interregionale di alta formazione, nell'ambito del progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione";

ritenuto opportuno, in accordo con le altre Regioni aderenti al progetto e contestualmente alle stesse, che procedono parimenti ad approvare con propri atti gli avvisi corrispondenti:

- proseguire l'esperienza del Catalogo interregionale on-line dell'Alta Formazione approvando l'"Avviso per l'ammissione di organismi di formazione e di offerte formative al Catalogo interregionale dell'Alta Formazione – Anno 2009" di cui all'Allegato A), parte integrante del presente atto;
- favorire e promuovere, anche in attuazione del citato Protocollo di intesa, l'accesso a tali percorsi di alta formazione da parte di giovani e adulti residenti nella regione Emilia-Romagna, per sostenere la crescita delle loro competenze professionali e per supportarne i percorsi di inserimento e/o permanenza qualificata nel mercato del lavoro, approvando l'"Avviso per l'erogazione di assegni formativi (voucher)

per l'accesso individuale ai corsi del Catalogo interregionale di alta formazione – Anno 2009”, di cui all’Allegato B), parte integrante del presente atto;

stabilito che l'istruttoria di ammissione al Catalogo degli organismi e dell'offerta formativa di cui al sopraccitato Allegato A) verrà espletata da una Commissione di validazione, appositamente nominata con proprio atto dal Dirigente competente dell'Area Cultura, Formazione e Lavoro;

stabilito inoltre che:

- la dotazione finanziaria complessiva per il finanziamento di assegni formativi (voucher) destinati a persone disoccupate/inoccupate e occupate di cui al sopraccitato Allegato B) ammonta ad Euro 2.800.000,00, a valere sull'Asse V – “Transnazionalità e interregionalità” del POR FSE “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna;
- tale somma sarà coperta per il 36,69% dalla quota di Fondo Sociale Europeo e per il 63,31% dalla quota di Fondo di rotazione nazionale ed allocata sui Capitoli nn. 75525, 75529, 75531, 75537, 75541 e 75543, del Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, che presentano la necessaria disponibilità;

stabilito infine che:

- gli assegni formativi in questione, rappresentano un titolo di spesa erogato dalla Regione Emilia-Romagna per il rimborso – ancorché parziale – delle quote di iscrizione ai corsi di alta formazione specificamente indicati e disciplinati nell'apposito Catalogo interregionale on-line, disponibile sul sito internet all'indirizzo: [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it), per un importo massimo di Euro 5.000,00, e comunque non superiore al costo totale del corso qualora questo sia inferiore a tale importo;
- nel caso in cui il corso frequentato abbia svolgimento in altra regione ed allo scopo di favorire la mobilità interregionale, saranno riconosciute spese accessorie (vitto, alloggio, trasporto), effettivamente sostenute e debitamente documentate, nella seguente misura:
- per i corsi da 160 a 300 ore, sino ad un importo massimo di Euro 1.000,00;
- per i corsi da 301 a 500 ore, sino ad un importo massimo di Euro 2.000,00;
- per corsi oltre le 500 ore sino ad un importo massimo di Euro 3.000,00;

dato atto che il Dirigente competente del Servizio Programmazione e Valutazione progetti provvederà:

- con proprio atto ad approvare la pubblicazione sul Catalogo dell'offerta formativa ammessa a seguito dell'istruttoria effettuata dalla succitata Commissione di validazione;
- con proprio atto all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle domande per l'assegno formativo, con l'indicazione di quelle finanziabili sino ad esaurimento delle risorse disponibili, e di quelle ammissibili, ma non finanziabili, se non per successivo scorrimento della graduatoria, in caso di revoche o rinunce, e comunque non oltre i termini utili alla possibilità di scelta e di frequenza delle attività;
- all'inoltro delle graduatorie al Servizio Gestione e Controllo delle attività finanziate nell'ambito delle politiche formative e del lavoro, per il seguito di competenza;

dato altresì atto che il Dirigente competente del Servizio Gestione e Controllo delle attività finanziate provvederà, con propri atti:

- ad approvare il “Disciplinare per il funzionamento delle offerte presenti nel Catalogo interregionale di alta formazione” per gli organismi di formazione che svolgono le loro attività in Emilia-Romagna, il “Disciplinare informativo” per i destinatari di assegno formativo, ed ogni eventuale integrazione che a questi si rendesse necessaria, nel quadro di quanto previsto dalla deliberazione di GR 140/08;
- ad impegnare e liquidare agli organismi di formazione, in nome e per conto degli assegnatari, o direttamente alle persone assegnatarie dei voucher le risorse corrispondenti agli assegni approvati, nonché il rimborso delle spese sostenute ed ammissibili in caso di attività in altra regione, secondo le

modalità indicate all'art. 10 dell'Allegato A) ed all'art. 12 dell'Allegato B), subordinatamente all'accertamento della completezza e regolarità dei documenti inviati dai destinatari degli assegni formativi, attestanti la partecipazione alle attività, la frequenza minima prevista nonché la spesa effettivamente sostenuta;

viste le Leggi regionali:

- n. 43 del 26 novembre 2001 in materia di organizzazione e rapporti di lavoro;
- n. 40 del 15 novembre 2001 in materia di ordinamento contabile;

richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- 1057/06 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- 1150/06 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)”;
- 1663/06 “Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” ss.mm.;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare l'“Avviso per l'ammissione di organismi di formazione e di offerte formative al Catalogo interregionale dell'Alta Formazione – Anno 2009”, Allegato A) parte integrante del presente atto;

2) di stabilire che l'istruttoria di ammissione al Catalogo degli organismi e dell'offerta formativa di cui all'avviso del succitato Allegato A) verrà espletata da una Commissione di validazione, che sarà appositamente nominata con proprio atto dal Dirigente competente dell'Area Cultura, Formazione e Lavoro;

3) di stabilire altresì che ad approvare la pubblicazione sul Catalogo dell'offerta formativa, ammessa a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Commissione di validazione di cui al precedente punto 2), provvederà con proprio atto il Dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione progetti;

4) di approvare altresì l'“Avviso per l'erogazione di assegni formativi (voucher) per l'accesso individuale ai corsi del Catalogo interregionale di alta formazione – Anno 2009”, all'Allegato B) parte integrante del presente atto;

5) di rendere disponibili, nell'ambito dell'Avviso di cui al succitato Allegato B), assegni formativi del valore massimo cadauno di Euro 5.000,00, e comunque non superiore al costo del corso prescelto, destinati a giovani ed adulti residenti nella regione Emilia-Romagna, per l'accesso ai corsi del Catalogo interregionale dell'alta formazione, al fine di sostenere la crescita delle loro competenze professionali e per supportarne i percorsi di inserimento e/o permanenza qualificata nel mercato del lavoro;

6) di stabilire che gli assegni formativi di cui al punto 5) che precede rappresentano un titolo di spesa erogato dalla Regione per il rimborso – ancorché parziale – delle quote di iscrizione ai corsi di alta formazione specificamente indicati e disciplinati nell'apposito Catalogo interregionale on-line, disponibile sul sito internet all'indirizzo: [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it);

7) di stabilire inoltre che, allo scopo di favorire la mobilità interregionale, nel caso in cui il corso frequentato abbia svolgimento in altra regione, saranno riconosciute spese accessorie (vitto, alloggio, trasporto), effettivamente sostenute e debitamente documentate, nella seguente misura:

- per i corsi da 160 a 300 ore, sino ad un importo massimo di Euro 1.000,00;

- per i corsi da 301 a 500 ore, sino ad un importo massimo di Euro 2.000,00;
- per corsi oltre le 500 ore sino ad un importo massimo di Euro 3.000,00;

8) di stabilire altresì che l'ammissibilità delle domande di assegno formativo verrà accertata dal competente Servizio Programmazione e Valutazione progetti, e che le relative graduatorie verranno redatte in base ai punteggi definiti nell'avviso di cui all'Allegato B) del presente atto;

9) di prevedere una dotazione finanziaria per le assegnazioni di cui all'avviso riportato nell'Allegato B) di Euro 2.800.000,00, a valere sull'Asse V – "Transnazionalità e Interregionalità" del POR FSE "Competitività regionale ed occupazione" 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna per il finanziamento di assegni formativi (voucher), coperta per il 36,69% dalla quota di Fondo sociale europeo e per il 63,31% dalla quota del Fondo di rotazione nazionale, somma che sarà allocata sui Capitoli nn. 75525, 75529, 75531, 75537, 75541 e 75543 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, che presentano la necessaria disponibilità;

10) di dare atto che tali risorse saranno destinate per il 50% alla graduatoria relativa a disoccupati/inoccupati e per il 50% a quella relativa ad occupati (compreso i lavoratori in CIGO, CIGS e le persone in mobilità), così come specificatamente descritti all'articolo 5 del medesimo Allegato B);

11) di stabilire che, nel caso in cui a completamento della redazione delle graduatorie predette – per esaurimento delle domande ammissibili – rimangano risorse inutilizzate in una delle due, tali risorse potranno essere utilizzate, se necessario, ad integrazione dell'altra graduatoria;

12) di dare atto che il Dirigente competente del Servizio Programmazione e Valutazione progetti provvederà:

- con propri atti all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle domande per l'assegno formativo, con l'indica-

zione di quelle finanziabili sino ad esaurimento delle risorse disponibili, e di quelle ammissibili, ma non finanziabili, se non per successivo scorrimento della graduatoria, in caso di revoche o rinunce, e comunque non oltre i termini massimi previsti per la possibilità di scelta e di frequenza delle attività;

- all'inoltro di tali atti al Servizio Gestione e Controllo delle attività finanziate nell'ambito delle politiche formative e del lavoro, per il seguito di competenza;

13) di dare altresì atto che il Dirigente competente del Servizio Gestione e Controllo delle attività finanziate provvederà, con propri atti.

- ad approvare il "Disciplinare per il funzionamento delle offerte presenti nel Catalogo interregionale di alta formazione" per gli organismi di formazione che svolgono le loro attività in Emilia-Romagna, nonché il "Disciplinare informativo" per i destinatari di assegno formativo, ed ogni eventuale integrazione che a questi si rendesse necessaria, nel quadro di quanto previsto dalla deliberazione di GR 140/08;
- ad impegnare e liquidare agli organismi di formazione, in nome e per conto degli assegnatari, o direttamente alle persone assegnatarie dei voucher le risorse corrispondenti agli assegni approvati nonché il rimborso delle spese sostenute ed ammissibili in caso di attività in altra regione, secondo le modalità indicate all'art. 10 dell'Allegato A) ed all'art. 12 dell'Allegato B), subordinatamente all'accertamento della completezza e regolarità dei documenti inviati dai destinatari degli assegni formativi, attestanti la partecipazione alle attività, la frequenza minima prevista nonché la spesa effettivamente sostenuta;

14) di pubblicare gli avvisi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: [www.form-azione.it](http://www.form-azione.it) e sul portale del Catalogo interregionale dell'alta formazione, all'indirizzo: [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it).

*(segue allegato fotografato)*

**Allegato A)****Avviso per l'ammissione di organismi di formazione e di offerte formative al Catalogo interregionale dell'Alta formazione - Anno 2009****Art. 1 - Riferimenti normativi -**

Il presente Avviso ha quali riferimenti normativi:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e l'art. 14 "Assegni formativi";
- la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16/05/2007 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010 (Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n. 503)";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1681/2007 recante "POR FSE Regione Emilia-Romagna obiettivo 2 "Competitività regionale ed Occupazione" 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 680/2007 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 140/2008 "Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni

di cui al Capo II, sezione II e Capo III, sezione IV della L.R. 12/03";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2041/2008 "Adozione del Piano di attività regionale 2009 in attuazione dell'Accordo fra Regione e Amministrazioni provinciali di cui alla delibera regionale n. 680/2007".

## **Art. 2 - Finalità del presente avviso -**

Il Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione ha la finalità di promuovere l'accesso alla formazione lungo tutto l'arco della vita in un'ottica di qualificazione e riqualificazione costante delle persone al fine di aumentarne l'occupabilità e l'adattabilità. In particolare, tenuto conto della situazione economica e produttiva, con il presente avviso si intende favorire l'accesso a percorsi formativi finalizzati all'inserimento, al reinserimento lavorativo ed alla permanenza nel mercato del lavoro, nonché sostenere la domanda di mobilità interregionale, valorizzando le scelte individuali e rispondendo alle aspettative delle persone.

Alla fine del primo anno di sperimentazione del Catalogo le Regioni aderenti hanno condotto una valutazione dei risultati conseguiti, al fine di migliorare la qualità dei percorsi formativi offerti e le modalità di presentazione delle domande. Si è giunti quindi, unitamente alle nuove Regioni aderenti, ad una parziale ridefinizione dei requisiti di accesso degli Organismi, delle offerte formative e dei richiedenti i voucher, la quale comporta, tra le altre cose, la decadenza delle offerte formative già presenti nel Catalogo (edizione 2008) e la parziale ridefinizione delle caratteristiche di accesso degli organismi di formazione.

Con il presente avviso si intende pertanto procedere all'aggiornamento del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione - attraverso la chiamata di organismi ed offerte formative rispondenti ai requisiti condivisi dalle Regioni aderenti al progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" ed operative nell'ambito del Catalogo 2009 - Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto -, al fine di poter successivamente erogare assegni formativi (voucher), di un importo massimo pari a

5.000,00 euro per la partecipazione ai corsi che saranno ammessi al Catalogo.

La Regione Emilia-Romagna definisce pertanto nel presente avviso la tipologia di offerta formativa ammissibile, nonché i requisiti di accesso degli Organismi di formazione e delle offerte formative.

**Art. 3 - Requisiti di ammissibilità degli Organismi di formazione -**

Possono richiedere di essere ammessi al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione gli Organismi che, al momento della presentazione della domanda, sono in una delle seguenti condizioni:

- a) Organismi formativi accreditati per la formazione superiore dalla Regione Emilia-Romagna o che abbiano presentato alla stessa domanda di accreditamento per la formazione superiore, prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte formative; in entrambi i casi, come previsto dalle norme regionali (DDGR n. 177/03 e ss.mm.ii. e n. 140/08), gli Organismi dovranno essere in possesso dell'accREDITAMENTO al momento della pubblicazione dell'offerta formativa sul Catalogo, così da consentire ai potenziali utenti la scelta di una attività effettivamente in grado di essere avviata.
- b) Organismi formativi in possesso di accREDITAMENTO per la formazione superiore rilasciato da una qualsiasi altra Regione o Provincia Autonoma italiana.
- c) Organismi formativi che abbiano maturato un'esperienza nel periodo 2006-2009 nell'erogazione di percorsi di alta formazione, come definiti nel successivo art. 4, e Università Statali o riconosciute dallo Stato (d'ora in poi Università). Gli Organismi, ad esclusione delle Università, dovranno dimostrare di avere avuto in corso, in ciascuno dei tre anni 2006-2007-2008 almeno una attività formativa (coerente con le aree tematiche ed i settori di cui al successivo art. 4, lettere B e C di durata pari o superiore a 160 ore, con destinatari coerenti a quelli previsti dal Catalogo, laureati o diplomati). Pertanto non saranno presi in esame, al fine

di verificare l'esperienza triennale, i corsi avviati prima del 2006 e dopo il 2008. Nel caso in cui un corso sia iniziato in un anno e concluso in un altro, il corso stesso copre solo uno dei 3 anni richiesti, a scelta dell'Organismo. Per l'anno 2008 saranno presi in esame anche corsi avviati nel 2008, ma conclusi entro il 12 giugno 2009.

Per poter presentare la richiesta di ammissione al Catalogo, gli Organismi di cui ai punti b) e c) devono avere all'interno del territorio regionale **almeno una sede di svolgimento dei corsi** che intendono proporre.

Gli organismi di cui al punto c) dovranno inoltre, a pena di esclusione:

- essere formalmente costituiti;
- non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/65 ed indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 490/94 (disposizioni antimafia);
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- essere in regola con le norme di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro previste dal Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere in corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;
- non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana;
- non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.

#### **Art. 4 - Requisiti di ammissibilità delle offerte formative**

Saranno **ammessi** al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione i percorsi formativi aventi i seguenti requisiti:

A) siano relativi ad una delle seguenti tipologie formative:

- Master universitari;
- Master non universitari accreditati da ASFOR;
- Master non universitari presentati in partenariato con le Università e che presentano le seguenti caratteristiche: abbiano una durata minima di 500 ore, siano rivolti a persone in possesso almeno di titolo di

laurea, rilascino crediti universitari al termine del percorso, prevedano uno stage;

- Corsi di specializzazione e riqualificazione di alte professionalità (della durata minima di 160 ore comprensive dello stage).

La specializzazione è una attività formativa che mira all'approfondimento di un particolare ambito di lavoro in modo da acquisire una competenza ulteriore rispetto a quelle già possedute.

La riqualificazione è una formazione di carattere generale che permette di acquisire nuove competenze (intese come innalzamento delle competenze già possedute) e l'approfondimento di capacità che possono dare accesso a nuove attività professionali.

I percorsi formativi del Catalogo prevedono il rilascio di crediti universitari, nel caso dei master universitari o realizzati in partenariato con le università, o di un attestato di frequenza, negli altri casi.

Nel caso in cui i corsi ammessi a catalogo siano stati progettati sulla base del Sistema regionale delle qualifiche (di cui alla DGR 936/2004 e ss.mm.ii.), e su richiesta dei partecipanti, l'Organismo di formazione potrà prevedere - quale servizio aggiuntivo, non compreso nel costo del corso - di attivare le procedure previste dal Sistema regionale di formalizzazione e certificazione (di cui alla DGR 530/2006) per richiedere l'autorizzazione al rilascio di una certificazione. Per le procedure di richiesta si veda il "Disciplinare per il funzionamento delle offerte presenti nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione".

B) propongano contenuti e argomenti formativi riferibili ad una delle seguenti macro-aree tematiche:

- Direzione e management;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Comunicazione;
- Gestione e sviluppo delle risorse umane;
- Logistica;
- Manutenzione;
- Marketing e commerciale;
- Progettazione, Ricerca e Sviluppo;
- Programmazione e controllo della produzione;
- Informatica e ICT (livello avanzato);
- Lingue (livello avanzato);

- Qualità (livello avanzato);
- Sicurezza (livello avanzato);
- Produzione di beni;
- Erogazione di servizi.

Per "livello avanzato" si intendono le competenze tecnico-professionali costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività richieste dai processi di lavoro nei diversi ambiti professionali, e le competenze trasversali che entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in comportamenti lavorativi efficaci in contesti specifici.

C) siano inquadrabili all'interno di uno dei seguenti settori/ambiti produttivi (sia dal punto di vista del settore formativo che da quello specificatamente economico):

- Agricoltura, pesca e agroalimentare;
- Industrie estrattive e manifatturiere (tessili e abbigliamento, legno, editoria, metallo, macchine, ecc.);
- Edilizia, lavori pubblici, manutenzione e riparazione;
- Energia, gas e acqua;
- Ambiente e tutela del territorio;
- Audiovisivi, spettacolo e pubblicità;
- Cultura e beni culturali;
- Educazione e formazione;
- Commercio;
- Turismo, ristorazione e servizi ricreativi;
- Servizi finanziari ed assicurativi;
- Telecomunicazioni;
- Trasporti;
- Attività immobiliari e noleggio macchinari e attrezzature;
- Informatica e attività connesse;
- Servizi alle imprese;
- Servizi alla persona;
- Pubblica amministrazione.

D) siano rivolti a laureati (vecchio e nuovo ordinamento universitario) o diplomati di scuola secondaria superiore. I requisiti per la presentazione della domanda di assegnazione del voucher sono indicate nell' "Avviso per

l'erogazione di assegni formativi (voucher)<sup>1</sup> per l'accesso individuale ai corsi del Catalogo interregionale di alta formazione - Anno 2009" di cui all'Allegato B).

E) prevedano almeno una sede di svolgimento del corso nel territorio della presente amministrazione regionale. E' ammesso che parte dell'attività, comunque non superiore al 50% della durata complessiva del percorso formativo, possa essere svolta presso sedi localizzate in altre Regioni italiane o all'estero. In tal caso, in fase di presentazione dell'offerta formativa dovranno essere specificati i motivi di tali proposte e indicate le sedi operative. Almeno il 50% delle ore di formazione in aula deve essere sempre realizzata nella sede di svolgimento localizzata nella presente Regione; la FAD è assimilata alla formazione svolta in tale sede. Tutte le sedi dovranno essere idonee dal punto di vista delle vigenti norme sulla sicurezza ed essere nella disponibilità dell'Organismo già al momento della presentazione della domanda di ammissione al Catalogo.

F) prevedano che l'eventuale attività in FAD abbia una durata non superiore al 40% della durata totale in ore del percorso formativo. La formazione a distanza deve prevedere una piattaforma virtuale che permetta agli utenti di realizzare il proprio percorso formativo sotto il costante controllo di un tutor e il cui utilizzo deve essere certificato elettronicamente.

G) prevedano che l'eventuale attività di stage/project-work, visite guidate, outdoor (e attività analoghe) abbia una durata non superiore al 50% del totale in ore del percorso formativo.

H) indichino il numero massimo di partecipanti con cui svolgere l'attività, la data di avvio, quella di conclusione, l'arco temporale e le modalità di svolgimento.

I percorsi formativi dovranno di norma avere inizio **tra il 3 novembre 2009 e il 31 gennaio 2010**. Tale data deve essere compatibile con quanto previsto dalle norme di funzionamento dei corsi a proposito della tempistica per la conferma dell'avvio del corso e per la eventuale sostituzione del corso da parte dell'assegnatario del voucher. Nel caso dei **master universitari** è consentito che la data di avvio sia **successiva al 31 gennaio 2010, ma non posteriore al 31 maggio 2010**.

**Non saranno ammessi** al Catalogo:

- i percorsi di laurea universitari (vecchio e nuovo ordinamento) né moduli formativi professionalizzanti ad essi collegati ed integrati;
- attività formative riferite al settore sanitario, sia pubblico che privato;
- i corsi finanziati totalmente o parzialmente da altre risorse pubbliche.

Ogni Organismo di formazione **potrà presentare al massimo 5 offerte formative**. La presentazione della stessa proposta formativa in più sedi a disposizione dell'Organismo proponente sarà considerata come una sola offerta formativa. Il significato di "stessa offerta formativa" è specificato sul portale del Catalogo (sezione FAQ). Tale limite **non è applicato** alla presentazione dei **Master Universitari**.

I Master Universitari proposti, nel caso non siano già stati **approvati dai Senati accademici**, dovranno esserlo al momento della pubblicazione dell'offerta sul Catalogo. In caso contrario, pur se valutati ammissibili, non potranno essere pubblicati.

Nel caso l'Organismo di formazione preveda la realizzazione di edizioni del percorso formativo presentato anche in sedi localizzate in altre Regioni aderenti al Catalogo, la loro ammissibilità è vincolata al rispetto dei requisiti adottati da tali Regioni negli avvisi da esse emanati, con riferimento alla tipologia di organismi ed alle caratteristiche previste per la sede operativa.

Tenuto conto delle logiche del Catalogo **non sono definiti parametri massimi di costo della attività formative**. Si specifica che **il costo evidenziato dovrà essere omnicomprensivo**: non potranno essere richiesti ai partecipanti rimborsi per altri servizi connessi, se non eventualmente - laddove previsto e quantificato - la copertura dei costi di certificazione precedentemente citati. Si specifica che il finanziamento attraverso l'assegno formativo all'utente prevede un parametro massimo di costo pari a 25 euro ora. Pertanto, indipendentemente dal costo del corso, **l'assegno formativo non potrà superare i 25 euro per ora** e quindi per le attività di durata inferiore alle 200 ore il valore del voucher sarà

rapportato al numero delle ore (es. 160 ore = 4.000 euro - 180 ore = 4.500 euro ...).

#### **Art. 5 - Modalità e termini per l'ammissione a Catalogo degli Organismi e delle offerte formative -**

##### **Modalità -**

La procedura di presentazione delle **richieste di ammissione** degli Organismi e delle offerte formative é la seguente:

- gli Organismi formativi appartenenti alla **tipologia a)**, di cui al precedente art. 3, già accreditati per la formazione superiore dalla Regione Emilia-Romagna, **sono ammessi di diritto** al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione e ad essi è richiesto di completare o modificare - in caso di informazioni mancanti o da aggiornare - la scheda sulla sede legale; a tal fine riceveranno (se non ne sono già in possesso) i dati per l'accesso (username e password) al portale **www.altaformazioneinrete.it** per la compilazione di quanto previsto;
- gli organismi formativi appartenenti alla **tipologia a)** (che non sono accreditati, ma hanno presentato domanda di accreditamento prima della presentazione delle offerte formative), **tipologia b)** e **tipologia c)** di cui all'art. 3, devono registrarsi e **compilare la domanda di ammissione** sul portale del Catalogo all'indirizzo **www.altaformazioneinrete.it**. In particolare, gli Organismi di formazione dovranno compilare la scheda contenente i dati identificativi relativi alla sede legale;
- gli Organismi di **tipologia b)** già ammessi al Catalogo **non devono rappresentare la domanda di ammissione**. Tuttavia, nel caso in cui - entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte formative, o anche successivamente - l'accreditamento venga sospeso o revocato, dovranno inviare comunicazione alla Regione che ne ha disposto l'ammissione al Catalogo, tramite gli strumenti telematici disponibili nel portale all'indirizzo **www.altaformazioneinrete.it**;
- gli Organismi di **tipologia c)** già ammessi al Catalogo **devono invece rappresentare la domanda di ammissione esclusivamente per via informatica** al fine di documentare

l'esperienza triennale nell'alta formazione così come definita al precedente art. 3;

- le **Università - già ammesse** al Catalogo come organismi di **tipologia c) - non devono rappresentare la domanda di ammissione**, né cartacea né telematica.

Eventuale documentazione cartacea già in possesso della Amministrazione regionale dovrà essere inviata **solo in caso di intervenute modifiche**.

**Tutti gli organismi dovranno inviare**, all'indirizzo di seguito riportato ed entro il termine di scadenza del presente avviso, la **dichiarazione di impegno** di cui alla apposita scheda - scaricabile dal portale del Catalogo - debitamente sottoscritta dal legale rappresentate.

La domanda di ammissione al Catalogo interregionale degli **Organismi di tipologia b) e c)** dovrà essere:

stampata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido, completata con l'apposizione di marca da bollo da €. 14,62, e **inviata con raccomandata RAR entro i termini più oltre indicati a pena di esclusione**, unitamente alla dichiarazione di impegno succitata, al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna -  
Direzione Cultura, Formazione e Lavoro -  
Servizio Programmazione e Valutazione Progetti -  
Viale A. Moro, n. 38 -  
40127 - Bologna

Nella fase di inserimento **on-line** della domanda, gli organismi di tipologia b) e c) - con esclusione delle Università - dovranno obbligatoriamente **allegare in formato elettronico** i seguenti documenti:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- autodichiarazione del legale rappresentante dell'Organismo di formazione attestante il rispetto della normativa antimafia;
- per i soli organismi della tipologia c), la documentazione amministrativa attestante l'esperienza almeno triennale nell'erogazione di percorsi di alta formazione, e quindi l'avvenuto svolgimento delle

attività. Non saranno presi in considerazione brochure, depliant e stampati in genere.

**Il soggetto sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite** ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di autocertificazione.

#### **Termini per la presentazione -**

L'accesso al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione on-line all'indirizzo **www.altaformazioneinrete.it** per la compilazione della **domanda di ammissione** e per **l'inserimento delle offerte formative on-line** sarà consentito **dalle ore 0,00 di venerdì 12 giugno 2009 ed entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 13 luglio 2009, pena la non ammissibilità.**

Tali termini sono **perentori**, e sotto la responsabilità dell'Organismo di formazione proponente. Eventuali problematiche connesse al funzionamento delle reti non comporteranno slittamenti di date.



La domanda di ammissione cartacea dovrà **essere inviata con Raccomandata con Avviso di ricevimento (RAR) all'indirizzo più sopra indicato entro non oltre lunedì 13 luglio 2009 pena la non ammissibilità. Farà fede il timbro postale di invio.**

Le schede delle **offerte formative** dovranno essere presentate **esclusivamente on line.**

#### **Art. 6 - Istruttoria e valutazione delle richieste di ammissione a Catalogo -**

L'istruttoria di ammissibilità al Catalogo degli Organismi di formazione e dell'offerta formativa sarà a cura di una Commissione di Validazione nominata con atto del Dirigente dell'Area Cultura, Formazione e Lavoro.

Le **domande** saranno dichiarate ammissibili se:

- pervenute nei termini indicati;
- compilate con tutte le informazioni richieste ed inviate per via telematica e cartacea (ove previsto) all'ufficio preposto secondo le modalità ed i termini indicati al precedente art. 5;

- corredate di tutti i documenti richiesti (inseriti con file on-line) e della dichiarazione di impegno di cui al precedente articolo 5, debitamente sottoscritta;
- presentate da Organismi di formazione in possesso dei requisiti individuati all'art. 3.

Per gli organismi di **tipo b) e c)** la valutazione circa l'ammissibilità delle **offerte formative** sarà subordinata all'ammissione a Catalogo di tali organismi.

Le **offerte formative**, saranno ritenute ammissibili al Catalogo se:

- pervenute nei termini indicati (vale la registrazione on-line all'indirizzo **www.altaformazioneinrete.it**);
- compilate con tutte le informazioni richieste;
- in possesso delle caratteristiche indicate all'art. 4;
- avranno positivamente superato una valutazione di coerenza e qualità, svolta dalla Commissione di validazione di cui sopra, in merito a: obiettivi, contenuti e coerenza interna del corso; coerenza tra la tipologia dei destinatari ed i contenuti formativi proposti; metodologie formative previste; risultati attesi a fine corso (in termini di competenze acquisite dai destinatari); modalità di valutazione delle competenze acquisite dai destinatari.

Successivamente alla data di scadenza dell'avviso **non verranno accettate integrazioni di documenti** mancanti.

#### **Art. 7 - Tempi ed esiti delle istruttorie e alimentazione del Catalogo -**

A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Commissione di validazione, l'offerta formativa ammessa sarà approvata con determinazione dirigenziale, e verrà pubblicata sul sito **www.altaformazioneinrete.it venerdì 4 settembre 2009.**

Ciascun Organismo, accedendo da tale data alla propria area riservata del Catalogo, potrà verificare nelle schede delle proprie proposte formative il relativo parere espresso dalla Commissione.

#### **Art. 8 - Perdita dei requisiti per la permanenza degli**

## Organismi nel Catalogo e casi di esclusione -

Nel caso in cui - successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al Catalogo - un Organismo ammesso **perda i requisiti di ammissibilità** previsti al precedente art. 3 questi è obbligato a darne immediatamente comunicazione scritta al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna  
Servizio Programmazione e Valutazione progetti  
Viale Aldo Moro n. 38  
40127 - Bologna -

o con fax al numero 051-5273177.

In caso di perdita del requisito di ammissibilità si procederà, con specifico atto del Dirigente competente, all'esclusione dell'Organismo dal Catalogo interregionale dandone motivazione. Inoltre, nel caso in cui l'Organismo comunichi la perdita dei propri requisiti di ammissibilità in ritardo, determinando l'eventuale assegnazione di voucher, tale Organismo verrà escluso e non potrà ripresentare domanda alla successiva procedura di ammissione al Catalogo che sarà attivata dalla Regione.

Allo stesso modo, la Regione disporrà **l'esclusione dell'Organismo dal Catalogo** (e pertanto l'impossibilità di ripresentare domanda di accesso alla successiva procedura di ammissione) nel caso in cui si registrino **gravi inadempienze** da parte dell'Organismo medesimo nella realizzazione delle attività, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 140/08 - Titolo V - paragrafo 18 - e dal "Disciplinare per il funzionamento delle offerte presenti nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione".

L'esclusione verrà inoltre disposta nel caso in cui:

- un corso non sia attivato nei termini previsti in presenza di un numero di voucher concessi almeno pari a 4;
- si riscontri che il costo di accesso e partecipazione al percorso formativo per gli allievi destinatari di assegno formativo (voucher) sia superiore a quello previsto per gli altri utenti;

- venga realizzata una attività pubblicitaria e promozionale falsa e ingannevole, e comunque non conforme con quanto disposto al successivo art. 12;
- vi sia la mancata riapertura dei termini di selezione secondo quanto previsto al successivo art. 9.

A tutela dei partecipanti, l'Organismo di formazione è comunque tenuto a **portare a conclusione l'attività avviata**, secondo quanto previsto dal progetto approvato.

Non è consentito agli Organismi formativi di procedere alla modifica delle offerte già dichiarate ammissibili al Catalogo, se non - previo autorizzazione regionale da richiedere ed ottenere tramite le procedure previste dal portale - per l'eventuale aggiornamento (nei limiti del periodo previsto al precedente art. 4) delle date di avvio e termine comunicate in sede di presentazione e dei contatti a cui richiedere informazioni sul corso.

Eventuali variazioni delle altre informazioni relative all'Organismo di formazione, contenute nella domanda di ammissione al Catalogo, dovranno essere comunicate alla Regione tramite l'aggiornamento dei dati nella sezione "Organismi di formazione" all'indirizzo **[www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it)**.

#### **Art. 9 - Obblighi e regole inerenti gli Organismi e l'offerta formativa ammessa a Catalogo -**

Gli Organismi di formazione, accedendo al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, **si impegnano** a seguire, per quanto concerne le attività, le regole e le indicazioni previste dagli avvisi regionali di riferimento, nonché dalle specifiche norme e dai disciplinari della Regione in cui è localizzata la sede di svolgimento del corso.

In relazione ai rapporti con i singoli destinatari di assegno formativo, gli Organismi di formazione dovranno avere a riferimento le disposizioni delle Regioni finanziatrici.

**Per l'Emilia-Romagna** gli adempimenti di gestione e controllo sono contenuti **oltre che nel presente atto, nella Deliberazione di Giunta regionale n. 140/08 e nel già citato Disciplinare per gli Organismi di Formazione**, approvato dal responsabile del Servizio Gestione e

Controllo delle attività finanziate nell'ambito delle politiche formative e del lavoro, scaricabili dal portale del Catalogo, all'indirizzo [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it), nell'"Area Organismi di formazione".

Si evidenziano in particolare **alcuni elementi** e si rammenta che quanto qui non esplicitato è tuttavia regolamentato all'interno del succitato Disciplinare, e rappresenta **obbligo di adempimento**.

L'Organismo, inserendo la propria offerta nel Catalogo, **sarà tenuto:**

- **a svolgere le attività così come approvate** ed inserite a Catalogo;
- **a realizzare l'attività nel caso in cui vi siano almeno 4 allievi destinatari di assegni formativi**, pena l'esclusione dell'Organismo di formazione dalla successiva edizione del Catalogo. E' lasciata tuttavia facoltà all'Organismo di formazione di avviare le attività anche con un numero di voucher assegnati inferiore al minimo indicato;
- ad applicare il **medesimo costo di accesso e partecipazione** al percorso formativo sia per gli allievi destinatari di assegno formativo (voucher) che per eventuali altri partecipanti;
- a fissare i **termini di eventuali prove** di ammissione e/o preselezione e quelli di **chiusura delle iscrizioni** al corso in date successive a quella di pubblicazione delle graduatorie dei voucher assegnati, a meno che l'Organismo di formazione **non si impegni a riaprire i suddetti termini** per gli assegnatari del voucher. Tuttavia, nel caso in cui i posti disponibili per il corso fossero esauriti prima della pubblicazione sul portale del Catalogo dell'offerta formativa, gli Organismi sono tenuti a comunicarlo tempestivamente affinché il corso possa essere escluso dalla pubblicazione;
- a svolgere le attività in **sedi operative** idonee dal punto di vista delle vigenti norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08);

- ad ottemperare a quanto previsto nelle disposizioni di cui alla succitata Del. G.R. n. 140/08 relative alle fasi di gestione, erogazione e controllo, nonché a quanto disposto nel "Disciplinare" sopra menzionato in merito ai flussi documentali.

**Art. 10 - Modalità di pagamento dell'assegno formativo (voucher) -**

Il **destinatario dell'assegno formativo** (voucher) è la persona che ha presentato domanda ed è stata ammessa in graduatoria.

Nel caso in cui **l'attività formativa sia erogata da un Organismo di Formazione che ha avuto accesso al catalogo a seguito del presente avviso**, l'assegno formativo (voucher) per i residenti in Emilia-Romagna sarà erogato, **in nome e per conto del destinatario, direttamente all'Organismo di formazione**, indipendentemente dalla localizzazione del corso. Si precisa che poiché potranno avere accesso ai corsi anche beneficiari di voucher residenti in altre Regioni le modalità di pagamento saranno in tali casi quelle previste dalla Regione finanziatrice.

**Gli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna (tipologia a)** dovranno scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:

- al 100% a conclusione dell'attività quale saldo, e fermo restando il raggiungimento minimo del 70% della frequenza dei destinatari;
- oppure
- rimborso del 30% del valore dei voucher assegnati, da richiedersi al raggiungimento del 30% dell'attività. Il saldo sarà erogato al termine del corso, fermo restando il raggiungimento minimo del 70% della frequenza da parte dei destinatari.

■  
**Per gli Organismi di formazione di cui alle tipologie b) e c)** il pagamento avverrà in una unica soluzione pari al 100% del valore del voucher **a conclusione dell'attività**, quale saldo e fermo restando il raggiungimento minimo del 70% della frequenza da parte dei destinatari.

Nel caso di partecipazione a **Master Universitari**, l'assegno formativo verrà liquidato direttamente al partecipante, in un'unica soluzione a conclusione dell'attività.

Si sottolinea che nel caso in cui il destinatario dell'assegno formativo interrompa la frequenza al corso prima del raggiungimento del 70% della durata totale, **i costi rimarranno a totale carico del partecipante.**

Nel solo caso in cui, **per motivi di giusta causa documentabili**, il destinatario dell'assegno formativo non sia in grado di proseguire l'attività, pur avendo raggiunto almeno il 30% di frequenza, **l'importo massimo erogabile sarà commisurato alle ore effettivamente frequentate.**

Per consentire i pagamenti da parte della Regione gli ODF sono tenuti a seguire quanto previsto nel "Disciplinare per il funzionamento delle offerte presenti nel catalogo interregionale di Alta formazione".

#### **Art. 11 - Controlli da parte della Regione -**

La Regione Emilia-Romagna potrà effettuare verifiche e controlli presso le sedi di svolgimento delle attività, sia nell'ambito dei controlli di routine che su segnalazione.

Gli Organismi di formazione sono tenuti a garantire l'accesso ai locali, sedi di svolgimento dei corsi, per la realizzazione delle verifiche ispettive e dei controlli da parte dell'Amministrazione regionale, come dettagliatamente descritto nel "Sistema Generale dei Controlli", riportato al Titolo III par. 8.4 della Delibera della Giunta regionale n. 140/08 e nel citato "Disciplinare per il funzionamento delle offerte presenti nel catalogo interregionale dell'Alta formazione".

Nel caso in cui vengano rilevate **gravi inadempienze**, le sanzioni conseguenti potranno implicare sia l'esclusione dell'Organismo di formazione dal Catalogo, con l'impossibilità di ripresentare domanda di ammissione alla successiva procedura di ammissione, sia la sospensione dei pagamenti e/o la richiesta di restituzione di somme già eventualmente erogate.

Eventuali inadempienze che possano interessare i destinatari di assegni formativi erogati da altre Regioni, saranno comunicate alle rispettive Amministrazioni.

In ogni caso, a tutela dei partecipanti, **l'Organismo di formazione risponderà in proprio** delle inadempienze che abbiano eventualmente determinato l'irrogazione delle sanzioni, **e sarà tenuto a portare comunque a termine l'attività avviata**, secondo il progetto presentato ed approvato.

#### **Art. 12 - Pubblicità dei percorsi formativi ammessi a Catalogo -**

L'Organismo di formazione può svolgere attività pubblicitaria e promozionale **solo a partire dal momento in cui le offerte formative presentate risulteranno ammesse al Catalogo interregionale**. In tal caso, e in assenza di voucher già finanziati, l'Organismo dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- ove pertinente con i mezzi pubblicitari che si intende utilizzare, dovrà evidenziare i loghi del Catalogo interregionale, del Fondo sociale europeo e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e della Regione (ad esempio nella pubblicità con mezzi cartacei), o comunque evidenziarne l'esistenza e la presenza (ad es. in caso di comunicazioni radiofoniche);
- il contenuto pubblicizzato per le singole attività formative deve corrispondere a quello ammesso al Catalogo;
- si dovrà specificare che **non si tratta di una attività finanziata**, ma semplicemente ammessa ad un Catalogo di offerta formativa, che potrà essere fruita anche attraverso la richiesta di un voucher;
- che l'assegnazione del voucher è comunque subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente e all'immissione in graduatoria;
- andranno esposti con chiarezza i vincoli posti al partecipante ed i costi a suo carico.

#### **Art. 13 - Foro competente -**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

#### **Art. 14 - Responsabile del procedimento -**

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la dottoressa Francesca Bergamini.

**Art. 15 - Informazione sull'avviso -**

Il presente avviso è reperibile in Internet all'indirizzo **www.form-azione.it**.

Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Programmazione e Valutazione Progetti, ai seguenti numeri telefonici 051-5273881 o 051-5273588, o inviando una mail all'indirizzo [progval@regione.emilia-romagna.it](mailto:progval@regione.emilia-romagna.it) entro 6 giorni dalla scadenza dell'avviso.

Sul portale **www.altaformazioneinrete.it** saranno disponibili on-line tutte le informazioni per la compilazione delle domande e una sezione FAQ con le risposte dell'Amministrazione alle domande più frequenti. Inoltre sempre sul portale saranno presenti i riferimenti per contattare il servizio di help-desk o per usufruire del servizio di assistenza WebOriented per problemi informatici legati alle procedure di compilazione delle domande di ammissione e del formulario.

**Art. 16 - Tutela della privacy -**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali****A. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

**B. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della procedura di iscrizione

dell'Organismo al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it) e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

### **C. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi che intendono presentare richieste di ammissione e offerte formative da inserire nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione;
  - b) realizzare attività di istruttoria e valutazione delle richieste di ammissione, delle offerte formative e pubblicazione nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione accessibile all'indirizzo [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it);
  - c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
  - d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
  - e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti
- Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **D. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **E. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte alla precedente lettera c. Finalità del trattamento.

### **F. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste alla precedente lettera c. Finalità del trattamento, possono venire a

conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati personali potranno altresì essere oggetto di diffusione in forza di una Norma di Legge o di Regolamento che lo preveda espressamente.

#### **G. Diritti dell'interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **H. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**ALLEGATO B)****Avviso per l'erogazione di assegni formativi (voucher) per l'accesso individuale ai corsi del Catalogo interregionale di alta formazione - Anno 2009****Art. 1 - Riferimenti normativi -**

Il presente Avviso ha quali riferimenti normativi:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e l'art. 14 "Assegni formativi";
- la L.R. n. 17 del 1<sup>o</sup> agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16/05/2007 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010 (Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n. 503)";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1681/2007 recante "POR FSE Regione Emilia-Romagna obiettivo 2 "Competitività regionale ed Occupazione" 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 680/2007 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 140/2008 "Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni

di cui al Capo II, sezione II<sup>1</sup> e Capo III, sezione IV della L.R. 12/03”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2041/2008 “Adozione del Piano di attività regionale 2009 in attuazione dell'Accordo fra Regione e Amministrazioni provinciali di cui alla delibera regionale n. 680/2007”.

#### **Art. 2 - Finalità del Presente avviso -**

Con il presente avviso la Regione Emilia Romagna intende favorire e promuovere l'accesso a percorsi di alta formazione da parte di **giovani e adulti residenti nella regione** per sostenerne la crescita delle competenze professionali e supportarne i percorsi di inserimento e/o permanenza qualificata nel mercato del lavoro.

#### **Art. 3 - Oggetto del presente avviso -**

Il presente avviso ha per oggetto l'erogazione di **assegni formativi (voucher)** per l'accesso individuale alle attività contenute nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione.

Con il termine “voucher” si fa riferimento ad un titolo di spesa erogato dalla Regione per il rimborso - ancorché parziale - delle quote di iscrizione ai percorsi di alta formazione presenti nell'apposito Catalogo Interregionale on-line, disponibile sul sito internet all'indirizzo **www.altaformazioneinrete.it.**, sino ad un valore massimo di **€ 5.000,00.**

#### **Art. 4 - Dotazione finanziaria per la concessione di assegni formativi (voucher) -**

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso per la concessione di voucher è di **€ 2.800,000,00** a valere sull'Asse V - “Transnazionalità e Interregionalità” del POR FSE “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna.

Tale importo sarà destinato per il 50% al finanziamento di assegni formativi richiesti da “Disoccupati e inoccupati in possesso almeno di un titolo di laurea” e per il 50% al finanziamento di assegni formativi richiesti da “Occupati, o persone in CIGO, CIGS o in mobilità, in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore” così come specificatamente descritti al successivo art. 5.

Nel caso in cui a completamento della redazione delle graduatorie rimangano risorse inutilizzate in una delle due, per esaurimento delle domande ivi ammissibili, tali risorse potranno essere utilizzate, se necessario, ad integrazione dell'altra graduatoria.

**Art. 5 - Requisiti dei destinatari degli assegni formativi (voucher) -**

Possono presentare richiesta per l'assegnazione di un voucher le persone che, **alla data di scadenza del presente avviso, siano in età compresa tra i 18 ed i 64 anni, abbiano residenza in Regione**, e siano:

- **Disoccupati e inoccupati in possesso almeno di un titolo di laurea** (vecchio o nuovo ordinamento) purché rilasciato da:
  - Atenei italiani; Istituti Speciali Universitari; Scuole Superiori per mediatori linguistici; Istituti di specializzazione in psicoterapia; Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Legge 508/1999); tutti riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
  - oppure Atenei stranieri ma con titolo di studio già riconosciuto da un'autorità italiana competente ai fini dell'esercizio di un'attività professionale regolamentata o ai fini dell'ammissione ad un corso di studio universitario di livello superiore al primo;
- **occupati, o persone in CIGO, CIGS o in mobilità, in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore.**

**Non potranno presentare domanda** coloro i quali:

- abbiano un rapporto di lavoro subordinato (tempo determinato, indeterminato o CFL) con le pubbliche amministrazioni;
- abbiano un rapporto di lavoro a qualunque titolo con organismi di formazione accreditati nonché altri organismi ammessi al Catalogo;
- siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia.

**Art. 6 - Ammontare dell'assegno formativo (voucher) -**

L'assegno formativo (voucher) viene assegnato alla singola persona, ed è finalizzato al rimborso della quota di iscrizione al corso prescelto **fino ad un massimo di € 5.000,00.**

Nel caso di accesso a corsi il cui costo di iscrizione è inferiore o uguale ad € 5.000,00 il finanziamento copre il 100% di tali costi.

Nel caso di accesso a corsi il cui costo di iscrizione è superiore ad € 5.000,00 la quota eccedente rimane a carico del destinatario del voucher.

Si specifica che, poiché il **costo orario** riconosciuto e rimborsabile dalla Regione per la partecipazione all'attività formativa **non potrà superare** i 25 euro per ora, nel caso di attività di durata inferiore alle 200 ore e con costo superiore a tali parametri, il valore del voucher sarà comunque rapportato al numero delle ore del corso (es. 160 ore = max 4.000 euro; 180 ore = max. 4.500 euro ...).

Inoltre, allo scopo di favorire la **mobilità interregionale**, nel caso in cui il corso frequentato abbia svolgimento in altra Regione, saranno riconosciute spese accessorie (vitto, alloggio, trasporto), effettivamente sostenute e debitamente documentate, nella seguente misura:

- per i corsi da 160 a 300 ore, sino ad un importo massimo di € 1.000,00;
- per i corsi da 301 a 500 ore, sino ad un importo massimo di € 2.000,00;
- per corsi oltre le 500 ore sino ad un importo massimo di € 3.000,00.

Si sottolinea che **il costo evidenziato nel Catalogo è omnicomprensivo**: gli Organismi di formazione non potranno richiedere ai partecipanti rimborsi per altri servizi connessi, se non eventualmente - laddove previsto e quantificato - la copertura dei costi di certificazione (si veda successivo art. 7).

## **Art. 7 - Individuazione dei percorsi formativi<sup>1</sup> -**

I percorsi formativi per i quali si può richiedere l'assegnazione del voucher sono esclusivamente quelli previsti all'interno del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, disponibile su internet all'indirizzo **www.altaformazioneinrete.it**, indipendentemente dalla localizzazione di svolgimento.

I percorsi formativi del Catalogo prevedono il rilascio di crediti universitari, nel caso dei master, o di un attestato di frequenza, negli altri casi.

Nel caso in cui i corsi ammessi a catalogo siano stati progettati sulla base del Sistema regionale delle qualifiche (di cui alla DGR 936/2004 e ss.mm.ii.), e su richiesta dei partecipanti, l'Organismo di formazione potrà prevedere - quale servizio aggiuntivo, non compreso nel costo del corso - di attivare le procedure previste dal Sistema regionale di formalizzazione e certificazione (di cui alla DGR 530/2006) per richiedere l'autorizzazione al rilascio della relativa certificazione.

## **Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda per l'assegno formativo (voucher) -**

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, per richiedere l'assegno formativo (voucher), dovranno **a partire da venerdì 4 settembre 2009**:

- registrarsi sul sito del catalogo all'indirizzo **www.altaformazioneinrete.it**;
- compilare on-line, in tutte le sue parti, la domanda di assegnazione del voucher;
- stampare la domanda così compilata, **firmarla e inviarla, mediante Raccomandata con Avviso di ricevimento (RAR)**, in busta chiusa, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "Domanda di Voucher Formativi", al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna -  
Direzione Cultura, Formazione e Lavoro -  
Servizio Programmazione e Valutazione Progetti -  
Viale A. Moro, n. 38 -  
40127 - Bologna

La domanda cartacea deve essere **in regola con le norme sul bollo (€ 14,62) ed accompagnata da fotocopia semplice e leggibile di documento di identità in corso di validità.**

La **compilazione on-line** deve essere effettuata entro e non oltre le **ore 13,00 di venerdì 2 ottobre 2009.**

**L'invio della copia cartacea, con Raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 2 ottobre 2009: farà fede il timbro postale di invio.**

**La sola compilazione on-line, anche se inoltrata informaticamente entro la scadenza, ma non seguita nei termini indicati dalla spedizione della domanda cartacea debitamente firmata, in bollo e completa dell'allegata fotocopia di un documento di identità, non rende valida la domanda medesima.**

Con la sottoscrizione della domanda, **il richiedente si impegna**, in caso di assegnazione di voucher, a frequentare l'attività prescelta e ad ottemperare a tutte le disposizioni riportate nel "Disciplinare Informativo", scaricabile dal sito [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it).

Il richiedente sarà **ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite** ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di autocertificazione.

**Le suddette autocertificazioni saranno sottoposte a controlli; nel caso in cui emergessero elementi di non veridicità il dichiarante decadrà dal diritto al voucher ed i costi di partecipazione al corso rimarranno a suo totale carico.**

Sarà possibile presentare **una sola domanda** di voucher a valere sul presente avviso.

**Art. 9 - Istruttoria di ammissibilità e assegnazione dei punteggi alle richieste di assegno formativo (voucher)-**

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di assegno formativo verrà svolta dal Servizio Programmazione e Valutazione Progetti.

Le domande pervenute **saranno ritenute ammissibili se:**

- presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del presente avviso;
- compilate sull'apposito formulario on-line ed inviate per via telematica e cartacea all'ufficio preposto secondo quanto indicato al precedente art. 8;
- inviate entro i termini previsti e corredate di tutti gli allegati richiesti;
- relative ai soli corsi inseriti nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione.

Successivamente alla data di scadenza dell'avviso **non verranno accettate integrazioni di documenti** mancanti.

L'**assegnazione dei punteggi** alle domande avverrà in base ai dati inseriti dal candidato nella modulistica on-line, separatamente per le domande presentate da **soggetti occupati (o in CIGO, CIGS o in mobilità)** e da **soggetti disoccupati o inoccupati**, sulla base dei criteri di seguito elencati.

**Per le domande presentate da occupati (o lavoratori in CIGO, CIGS o persone in mobilità) con titolo almeno di diploma di scuola secondaria superiore:**

**Precedente assegnazione di voucher del Catalogo:**

<b>Precedente assegnazione</b>	<b>Punteggio</b>
NO	5
SI	0

**Genere del richiedente:**

<b>Genere</b>	<b>Punteggio</b>
Femmine	5
Maschi	0

**Età del richiedente:**

<b>Età</b>	<b>Punteggio</b>
meno di 35 anni	5
da 35 a 40 anni	10
da 41 a 50 anni	20
da 51 a 55 anni	10
Oltre i 55 anni	5

**Condizione occupazionale:**

<b>Condizione occupazionale</b>	<b>Punteggio</b>
Persone in mobilità	25
Lavoratori in cassa integrazione straordinaria	20
Lavoratori con contratto a progetto o a collaborazione coordinata continuativa; con contratto di somministrazione o interinale	15
Lavoratori con partita IVA; associati in partecipazione	10
Lavoratori in cassa integrazione ordinaria; con contratto di inserimento; con contratto intermittente; con contratto a tempo determinato	5
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato; di apprendistato o CFL; titolari di impresa.	0

Il **punteggio massimo** assegnabile è pari a **55 punti**.

Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l'ordine di assegnazione del voucher avverrà in base all'età, con **priorità ai soggetti più anziani**.

**Per le domande presentate da disoccupati/inoccupati in possesso di titolo di laurea**

**Precedente assegnazione di voucher del Catalogo:**

<b>Precedente assegnazione</b>	<b>Punteggio</b>
NO	5
SI	0

**Età del richiedente:**

<b>Età</b>	<b>Punteggio</b>
meno di 31 anni	15
da 31 a 45 anni	10
oltre i 45 anni	5

**Possesso di titolo accademico e relativa votazione:**

<b>Voto di laurea max</b>			<b>Punteggi o</b>
DU, DL, L, LM	Facoltà di Ingegner ia dei Politecn ici	Diplomi universitari a fini speciali (alcuni)	
66-90	60-82	42-57	0
91-100	83-91	58-64	5
101-105	92-95	65-67	10
106-110	96-100	68-70	20
110 con lode	100 con lode	70 con lode	25

Nella ipotesi di titolo accademico conseguito all'estero o non espresso secondo i valori di cui sopra sarà applicata la seguente formula sviluppata in analogia con quella elaborata dal MIUR (nota n. 9466/1997):

$$V.I. = \frac{(V.L. - V. \text{ min.})}{(V.\text{max.} - V.\text{min.})} \times 44 + 66$$

dove:

V.I. = voto italiano equivalente in centodecimi;

V.L. = voto di laurea conseguito dallo studente all'estero;

V. min. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;

V. max. = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;

Nel caso in cui il titolo accademico sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima prevista secondo il sistema italiano.

**Il punteggio massimo assegnabile è pari a 45 punti.**

Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l'ordine di assegnazione del voucher avverrà in base al genere, dando **priorità alle donne**, e in caso di ulteriore parità all'età, con **priorità per i soggetti più giovani**.

**Art. 10 - Tempi ed esiti delle istruttorie delle richieste di assegno formativo (voucher) -**

L'amministrazione regionale procederà - sulla base dei calcoli di assegnazione dei punteggi effettuati - a redigere **due graduatorie**, rispettivamente per i soggetti occupati (compreso i lavoratori in CIGO, CIGS o persone in mobilità) e per quelli disoccupati/inoccupati.

I voucher verranno assegnati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei fondi rispettivamente stanziati.

Nel caso in cui a completamento della redazione delle graduatorie rimangano risorse inutilizzate in una delle due, per esaurimento delle domande ivi ammissibili, tali risorse potranno essere utilizzate, se necessario, ad integrazione dell'altra graduatoria.

Le **graduatorie** delle richieste ammesse con l'elenco dei finanziati, e gli elenchi delle richieste non ammesse con le relative motivazioni, saranno approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul sito **[www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it)** il giorno **2 novembre 2009**.

Nel caso in cui si dovessero verificare economie per revoche e rinunce, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione di tutte le risorse finanziarie disponibili, e comunque non oltre i termini massimi previsti per garantire la possibilità di scelta e di frequenza delle attività.

**Art. 11 - Adempimenti del destinatario dell'assegno formativo (voucher) e procedure di gestione -**

Al momento della sottoscrizione della domanda di voucher, **il richiedente si impegna, in caso di assegnazione**, ad ottemperare a tutte le disposizioni relative alle fasi di gestione, erogazione e controllo previste nella **Deliberazione della Giunta regionale n. 140/08**, nonché a quanto disposto nel **"Disciplinare informativo"** per i destinatari di assegno formativo in merito ai flussi

documentali, atto approvato dal Dirigente del Servizio Gestione e Controllo delle attività finanziate nell'ambito delle politiche formative e del lavoro, **entrambi scaricabili dal portale del Catalogo, all'indirizzo [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it), nell'"Area Destinatari".**

In particolare, l'assegnatario si impegna:

- a frequentare l'attività prescelta **almeno per il 70%** della durata complessiva della stessa; nel caso in cui **l'assegnatario interrompa la frequenza al corso** prima del raggiungimento di tale percentuale, e con la sola eccezione prevista al successivo art. 12, **i costi rimarranno a suo totale carico;**
- a dare immediata comunicazione tramite le procedure previste dal portale, in **caso di rinuncia al voucher, o di interruzione del corso** prima del raggiungimento del 70% della durata dell'attività;
- ad **inviare la documentazione richiesta** per consentire il pagamento dell'assegno formativo, in base a quanto indicato nel successivo art. 12.

Nel caso in cui:

- il **corso prescelto non si attivi** per cause indipendenti dalla volontà del destinatario del voucher;
- il destinatario - pur avendo superato le eventuali prove di accesso e selezione - non rientri in posizione utile nella graduatoria per l'accesso al corso prescelto;

l'interessato potrà inoltrare - utilizzando le procedure informatiche previste nel portale, - una richiesta di sostituzione del corso (**seconda scelta**) optando fra uno dei corsi per i quali è stata dichiarata la disponibilità all'avvio, ma che risultano ancora non avviati, o che consentono ancora l'accesso relativamente al limite della percentuale di frequenza obbligatoria minima prevista. La conferma del valore del voucher avverrà nei limiti dell'importo già concesso e delle condizioni di finanziabilità previste all'art. 6.

All'approvazione della domanda di voucher, **l'assegnatario dovrà contattare l'Organismo di formazione erogatore del corso prescelto** per procedere alla formalizzazione dei rapporti tra le parti, all'iscrizione al corso ed alla verifica delle modalità di partecipazione.

**Art. 12 - Modalità di erogazione dell'assegno formativo (voucher) -**

Il **destinatario dell'assegno formativo** (voucher) è la persona che ha presentato domanda ed è stata ammessa in graduatoria.

**Si ricorda** che nel caso in cui l'assegnatario interrompa la frequenza al corso prima del raggiungimento del 70% della durata totale, **i costi rimarranno a suo totale carico.**

Nel solo caso in cui, **per motivi di giusta causa documentati**, l'assegnatario non sia in grado di proseguire l'attività, pur avendo raggiunto almeno il 30% di frequenza, l'importo massimo erogabile sarà commisurato alle ore effettivamente frequentate.

Qualora l'attività formativa prescelta sia svolta da un **Organismo di formazione** che ha avuto accesso al catalogo a seguito del presente avviso della Regione Emilia-Romagna, l'assegno formativo (voucher) sarà erogato **in nome e per conto del destinatario, direttamente all'Organismo di formazione**, indipendentemente dalla localizzazione del corso.

Nel caso in cui l'attività formativa prescelta sia invece svolta da un **Organismo di formazione** che ha avuto accesso al catalogo in risposta ad un Avviso di un'altra Regione, o nel caso di partecipazione a **Master Universitari**, l'assegno formativo (voucher) sarà liquidato in una unica soluzione **direttamente alla persona assegnataria, al termine dell'attività formativa**, a seguito dell'invio al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna  
Direzione Cultura, formazione e Lavoro  
Servizio Gestione e Controllo delle attività finanziate  
nell'ambito delle politiche formative e del lavoro  
Viale A. Moro, 38  
40127 - Bologna

o ai numeri di FAX 051-5273923 - 051-5273786 della documentazione di seguito specificata:

- dichiarazione di termine attività dal quale si evinca la frequenza di almeno il 70% dell'attività prevista, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;

- copia conforme della nota/quietanza di pagamento dell'iscrizione all'attività formativa, rilasciato dall'Organismo di formazione.

Si specifica che, quando la sede di svolgimento dell'attività è esterna al territorio regionale, il beneficiario può richiedere, **sempre al termine dell'attività, il rimborso delle spese sostenute ed ammissibili** - sino agli importi massimi previsti al precedente Art. 6.

Al fine di ottenere il rimborso suddetto, dovranno essere presentati - al medesimo Servizio regionale di cui sopra - i giustificativi di spesa relativi ad eventuali costi accessori sostenuti per la frequenza al corso fuori regione (vitto, alloggio, trasporto). Sono considerati ammissibili giustificativi originali, integri e chiaramente riconducibili alla localizzazione ed al periodo di svolgimento della attività formativa, secondo le normative comunitarie, nazionali e regionali.

Il rimborso sarà erogato in una unica soluzione direttamente alla persona assegnataria.

Ulteriori precisazioni e specifiche sono contenute nel disciplinare.

#### **Art. 13 - Foro competente -**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

#### **Art. 14 - Responsabile del procedimento -**

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la dottoressa Francesca Bergamini.

#### **Art. 15 - Informazione sull'avviso -**

Il presente avviso è reperibile in Internet all'indirizzo **[www.form-azione.it](http://www.form-azione.it)**.

Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Programmazione e Valutazione Progetti, ai seguenti numeri telefonici 051-5273881 - 051-5273588 o inviando una mail all'indirizzo [progval@regione.emilia-romagna.it](mailto:progval@regione.emilia-romagna.it) entro 6 giorni dalla scadenza dell'avviso.

Sul portale [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it) saranno disponibili on-line tutte le informazioni per la compilazione delle domande e una sezione FAQ con le risposte dell'Amministrazione alle domande più frequenti. Inoltre sempre sul portale sono presenti i riferimenti per contattare il servizio di help-desk o per usufruire del servizio di assistenza WebOriented per problemi informatici legati alle procedure di compilazione delle domande di ammissione e del formulario.

## **Art. 16 - Tutela della privacy -**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. La relativa "Informativa", di seguito riportata, è parte integrante del presente atto.

### **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

#### **A. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

0.1. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

#### **B. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della procedura di iscrizione della persona al portale del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it) e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

#### **C. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati delle persone che intendono presentare domanda di assegnazione di voucher per i percorsi formativi inseriti nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione;**
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione delle domande pervenute e pubblicazione degli esiti sul sito [www.altaformazioneinrete.it](http://www.altaformazioneinrete.it) e sul sito della Regione Emilia-Romagna [www.form-azione.it](http://www.form-azione.it);**

**c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;**

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti. Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

#### **D. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

#### **E. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte alla precedente lettera C. Finalità del trattamento.

#### **F. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste alla precedente lettera C. Finalità del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati personali potranno altresì essere oggetto di diffusione in forza di una Norma di Legge o di Regolamento che lo preveda espressamente.

#### **G. Diritti dell'interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **H. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione

Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

---

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 744

**Approvazione del “Piano straordinario della formazione per la sicurezza” di cui all’Accordo ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 del 20/11/2008 e dell’Avviso pubblico di chiamata di operazioni per la sua attuazione**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- la deliberazione del CIPE n. 36 del 15/6/2007 (pubblicata nella GU n. 241 del 16/10/2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale n. C(2007) 3329 del 13/7/2007;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”;

richiamati altresì:

- la propria deliberazione 332/07 di disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- la propria deliberazione n. 1968 del 24/11/2008 “Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) n. 800/2008”;
- il Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 con il quale si regolano le modalità applicative del cosiddetto “impegno Deggendorf”;
- la decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del 26/10/2007 di adozione del Programma operativo regionale per il Fondo sociale europeo 2007/2013 – Ob. 2 “Competitività e occupazione” nella regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 1681 del 12/11/2007 “POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 ‘Competitività regionale ed occupazione’ 2007-2013 – Presa d’atto della Decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di gestione e delle relative funzioni e degli Organismi intermedi”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell’1/3/2007 “Programma operativo regionale per il Fondo sociale europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/2/2007, n. 159)”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16/5/2007 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010. (Proposta della Giunta regionale in data 16/4/2007, n. 503)”;

visti:

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, COM(2007)62 “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”, che individua quale obiettivo prioritario delle politiche europee la «riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali»;
  - il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  - la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività”;
  - la L.R. n. 17 dell’1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro”;
  - la L.R. n. 2 del 2 marzo 2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;
- viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 177 del 10/2/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii;
  - n. 140 dell’11/2/2008 “Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione III e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 28/2/2008;
  - n. 680 del 14/5/2007 “Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07” e ss.mm.ii;

visto inoltre l’Accordo fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali per la qualificazione della formazione dei lavoratori e delle imprese siglata il 24 gennaio 2008;

visto in particolare l’Accordo ai sensi dell’art. 11 comma 7 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sottoscritto in Conferenza Stato – Regioni il 20 novembre 2008;

rilevato che la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di cui alla richiamata Comunicazione della Commissione del Parlamento Europeo pone tra gli obiettivi principali il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute e invita gli Stati membri all’integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione;

considerato che la Regione Emilia-Romagna intende:

- contribuire a creare e diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la promozione del benessere dei lavoratori;
- favorire l’acquisizione di maggiore consapevolezza dei pro-

blemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e la comprensione del valore dell'impegno verso la sicurezza;

- promuovere il cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro, nonché abitudini di vita che migliorino le condizioni di salute in generale;
- estendere le attività formative in materia di sicurezza alle istituzioni scolastiche e della formazione, che vengono individuate quale specifico strumento per veicolare e diffondere la cultura della sicurezza;
- sostenere processi di innovazione e ricerca orientati verso il miglioramento tecnologico e l'adeguamento di strutture e attrezzature, al fine di favorire la tutela e la sicurezza dei lavoratori;

considerato che, per il perseguimento delle suddette finalità si rende necessario predisporre un Piano per la formazione alla sicurezza che individui nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i lavoratori e un approccio, presso i datori di lavoro, orientato alla salute e al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro;

preso atto che il "Piano straordinario per la formazione per la sicurezza" così come descritto nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) definire un quadro complessivo ed unitario degli interventi attuati, ai sensi del già citato Accordo del 20 novembre 2008, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) programmare azioni e prevedere standard formativi che costituiscano la base per i successivi interventi di formazione che la Regione attuerà in materia di sicurezza;
- 3) rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati, a coloro che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province;
- 4) dedicare particolare attenzione alla formazione dei giovani, degli imprenditori delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei soggetti che sono ritenuti più vulnerabili e maggiormente esposti a rischi;
- 5) garantire, in raccordo con le Province, una regia unitaria e organica degli interventi formativi, secondo una prospettiva di programmazione comune per tutto il territorio regionale;

valutato che, per la realizzazione delle attività previste dal "Piano straordinario per la formazione per la sicurezza" si rende necessario indire un avviso pubblico di chiamata di operazioni;

ritenuto quindi opportuno approvare, per le ragioni sopra richiamate:

- il "Piano straordinario per la formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare l'"Avviso pubblico di chiamata di operazioni per l'attuazione di un Piano straordinario della formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tenuto conto che le operazioni dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini riportati nel succitato Allegato B);

dato atto inoltre che la valutazione delle operazioni di cui al più volte citato Allegato B), verrà effettuato da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro";

considerato che al termine delle istruttorie relative alle operazioni pervenute, verranno redatte delle graduatorie di operazioni per Azione, in ordine di punteggio conseguito, che con-

sentiranno di finanziare i progetti in esse comprese sulla base delle disponibilità finanziarie e delle priorità di cui al sopraccitato Piano, ad eccezione delle Azioni 6 e 7, per le quali sarà finanziata una sola operazione;

dato atto che le operazioni candidate sulle azioni troveranno copertura come sotto specificato e meglio esplicitato nel succitato Allegato B):

- nell'ambito dell'art. 11, comma 7, DLgs 81/08, per un importo complessivo di Euro 4.294.000,00;
- nell'ambito della "Legge 236/93" per un importo di Euro 1.022.295,00;
- nell'ambito del Programma operativo Ob. 2 - FSE - 2007/2013 - Asse IV, per un importo complessivo di Euro 250.000,00;

acquisite le indicazioni del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del DLgs 9 aprile 2008 n. 81 nella seduta del 16 marzo 2009;

acquisito il parere favorevole della Sottocommissione della Commissione regionale Tripartita riunitasi in seduta deliberante in data 8 aprile 2009;

richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1150 del 31 luglio 2006 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm.;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate, il "Piano straordinario della formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'"Avviso pubblico di chiamata di operazioni per l'attuazione di un Piano straordinario della formazione per la sicurezza" di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che la copertura finanziaria complessiva è prevista:

- nell'ambito dell'art. 11, comma 7, DLgs 81/08, per un importo complessivo di Euro 4.294.000,00;
- nell'ambito della "Legge 236/93" per un importo di Euro 1.022.295,00;
- nell'ambito del Programma operativo Ob. 2 - FSE - 2007/2013 - Asse IV, per un importo complessivo di Euro 250.000,00;

3) di stabilire che la valutazione delle operazioni di cui all'Allegato B), verrà effettuata da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro;

4) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli Allegati A) e B), parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*(segue allegato fotografato)*

Allegato A)



## PIANO STRAORDINARIO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

## **INDICE**

- 1. Presentazione del “Piano straordinario della formazione per la sicurezza”**
- 2. Obiettivi e modalità di intervento**
- 3. Destinatari e risorse disponibili**
- 4. Articolazione delle attività**
- 5. Standard formativi**

## **1. PRESENTAZIONE DEL "PIANO STRAORDINARIO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA"**

---

Questo documento presenta il "*Piano straordinario della formazione per la sicurezza*" così come previsto dall'Accordo siglato in Conferenza Stato – Regioni il 20 Novembre 2008.

Questo Piano costituisce una prima esplicitazione di un "***Piano generale degli interventi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro***" che verrà presentato al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il "Piano generale degli interventi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" è inteso quale ambito nel quale verrà espressa la strategia generale di intervento della Regione Emilia Romagna e quale strumento atto a garantire una efficiente ed efficace programmazione degli interventi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il profilo di intervento che la Regione intende attuare rispecchia la strategia europea per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (*Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro*<sup>1</sup>), che individua quale obiettivo prioritario delle politiche europee la "riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali". In particolare, tale strategia pone tra gli obiettivi principali il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute e invita gli Stati membri all'integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione.

Uno dei principi su cui si fonda la strategia di intervento proposta riconosce nella promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro un'azione posta in capo a più soggetti; in termini operativi ciò significa:

- politiche regionali che valorizzino gli apporti interni ed esterni al Sistema Sanitario Regionale, basate sull'integrazione degli interventi nei campi della sanità, del sociale, del lavoro e della formazione;
- un coinvolgimento attivo delle forze sociali maggiormente rappresentative del mondo del lavoro, dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- la promozione della responsabilità sociale dell'impresa, della certificazione etica, del benessere organizzativo sul lavoro e dei sistemi aziendali di gestione della sicurezza.

Sulla base di tali presupposti, la Regione Emilia Romagna intende:

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, COM(2007)62.

- contribuire a creare e diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la promozione del benessere dei lavoratori;
- favorire l'acquisizione di maggiore consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e la comprensione del valore dell'impegno verso la sicurezza;
- promuovere il cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro, nonché abitudini di vita che migliorino le condizioni di salute in generale;
- estendere la formazione in materia di sicurezza alle scuole di ogni ordine e grado, individuando nella scuola uno specifico strumento per veicolare e diffondere la cultura della sicurezza;
- sostenere processi di innovazione e ricerca orientati verso il miglioramento tecnologico e l'adeguamento di strutture e attrezzature, al fine di favorire la tutela e la sicurezza dei lavoratori.

All'interno di questa strategia di intervento si colloca il "**Piano straordinario della Formazione per la Sicurezza**" che la Regione Emilia Romagna sta attuando al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro, nonché il benessere e la salute sui luoghi di lavoro.

Tale Piano è elaborato ai sensi del citato Accordo in Conferenza Stato – Regioni che individua le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sulla base di tale accordo le Regioni, nell'ambito di una campagna straordinaria di informazione, programmano e attuano interventi di formazione rivolti prioritariamente ai destinatari individuati dall'accordo.

Il Piano si inserisce in un quadro generale di interventi formativi che si collocheranno entro una cornice unitaria e prescindendo dai singoli canali di finanziamento, con la finalità di perseguire l'integrazione e il coordinamento delle risorse, anche al fine di una loro ottimizzazione. L'integrazione delle risorse può essere perseguita sia a livello settoriale – ovvero integrazione delle risorse tra i vari soggetti che in differenti ambiti hanno responsabilità in materia di sicurezza – sia a livello territoriale, tra soggetti diversi che operano su uno stesso territorio.

Coerentemente con i criteri di attuazione definiti dal "Piano generale degli interventi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro", la logica che si adotta per gli interventi formativi è una logica incrementale, tale per cui la formazione è rivolta ai soggetti che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province.

Si ricorda, inoltre, che non rientrano nel "Piano straordinario della formazione per la sicurezza" gli interventi formativi che costituiscono adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08.

## **2. OBIETTIVI E MODALITÀ DI INTERVENTO**

---

Con il "*Piano straordinario della Formazione per la Sicurezza*" la Regione Emilia Romagna intende promuovere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. definire un quadro complessivo ed unitario degli interventi attuati, ai sensi del già citato Accordo del 20 Novembre 2008, in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. programmare azioni e prevedere standard formativi che costituiscano la base per i successivi interventi di formazione che la Regione attuerà in materia di sicurezza;
3. rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati, a coloro che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione o dalle Province;
4. dedicare particolare attenzione alla formazione dei giovani, degli imprenditori delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei soggetti che sono ritenuti più vulnerabili e maggiormente esposti a rischi;
5. garantire, in raccordo con le Province, una regia unitaria e organica degli interventi formativi, secondo una prospettiva di programmazione comune per tutto il territorio regionale.

In accordo con gli orientamenti comunitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il "*Piano straordinario della formazione per la sicurezza*" individua nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i lavoratori e un approccio, presso i datori di lavoro, orientato alla salute e al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro.

Si ritiene che la formazione relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia effettivamente in grado di attivare processi di apprendimento se viene realizzata attraverso un approccio che:

- assume la complessità del "tema sicurezza" evidenziando le molteplici variabili che influiscono sulla capacità di creare le condizioni di sicurezza, riconoscendo e prevenendo i rischi legati al lavoro e all'utilizzo di specifiche attrezzature;
- genera un coinvolgimento attivo dei partecipanti affinché sviluppino la capacità di riflettere autonomamente sui propri comportamenti e, di conseguenza, di attivare i comportamenti corretti per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- favorisce lo scambio di esperienze e la riflessione all'interno del gruppo di apprendimento.

Sulla base di tali presupposti, quindi, la formazione riguarderà diversi aspetti che concorrono a sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro rispetto al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inteso in una accezione ampia che ricomprenda anche la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

L'approccio alla formazione che si propone di adottare riconosce diverse "componenti" secondo le quali potrà essere articolato l'intervento formativo:

- *formazione generale*, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei lavoratori, ecc.
- formazione specifica sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata,
- formazione in situazione come momento specifico dedicato al singolo lavoratore (o ad un gruppo omogeneo) per l'approfondimento delle particolari tipologie di rischio presenti nell'azienda e specificatamente legate alla mansione svolta dal lavoratore (o dal gruppo), sui dispositivi di sicurezza e sulle procedure di sicurezza relative alle macchine/impianti cui il lavoratore (o il gruppo) è addetto,
- formazione manageriale, prevista per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità rispetto alla sicurezza; formazione su aspetti relativi alla comunicazione, alla gestione delle emergenze (momenti di crisi /di panico, situazioni di rischio specifiche, ecc), ai modelli organizzativi e gestionali, ecc.

Le diverse componenti possono riflettere la struttura modulare dei contenuti della formazione; si ipotizza che ai diversi gruppi di destinatari degli interventi formativi di seguito individuati possano essere erogati uno o più moduli formativi sulla base delle caratteristiche personali, del ruolo esercitato, nonché del contesto lavorativo entro cui ciascun gruppo omogeneo opera.

In ogni caso deve trattarsi di "formazione incrementale", cioè aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

La formazione prevista dal presente Piano verrà realizzata dai soggetti accreditati o autorizzati del sistema formativo, secondo le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 140/08.

Per la realizzazione dei corsi verranno adottate le regole previste dalla stessa Delibera e così la prevista "formazione formatori" che seguirà le regole di attuazione relative alle "azioni di sistema".

L'organizzazione dei corsi dovrà rispettare inoltre i seguenti requisiti:

- presenza di un responsabile - coordinatore dell'intervento formativo;

- durata pari a 16 ore (escluso l'eventuale modulo aggiuntivo di lingua italiana per i lavoratori stranieri);
- utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi).

Al termine dell'intervento è previsto il rilascio alla persona di un documento attestante la formazione realizzata.

Tale documento conterrà le informazioni utili a consentirne la registrazione nel "Libretto formativo", nel momento in cui questo, concordemente con le altre Regioni, verrà adottato.

### **3. DESTINATARI E RISORSE DISPONIBILI**

---

L'accordo in conferenza Stato – Regioni individua i principali destinatari degli interventi formativi che rientrano nel Piano straordinario della formazione per la sicurezza:

- presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- lavoratori stagionali del settore agricolo;
- datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Ai fini della progettazione dell'attività formativa tali destinatari sono distinti secondo una articolazione che individua gruppi *omogenei* sulla base delle caratteristiche personali, delle condizioni organizzative in cui operano e di specifiche funzioni esercitate.

In particolare, i lavoratori stranieri e i lavoratori stagionali del settore agricolo sono – per le loro condizioni personali e lavorative – categorie di lavoratori maggiormente vulnerabili e talvolta scarsamente informate.

Dall'altro lato i datori di lavoro delle PMI, i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi necessitano di formazione adeguata in relazione alle specifiche condizioni organizzative in cui operano. Infatti, lo svolgimento della loro attività professionale o lavorativa è basato sul lavoro proprio e/o di pochi addetti; si tratta, quindi, di datori di lavoro o lavoratori che operano all'interno di organizzazioni di piccole dimensioni o con modalità di lavoro non più tradizionali (lavoratori autonomi, lavoratori atipici e parasubordinati) e che, pertanto, si trovano in condizioni non favorevoli rispetto alla fruizione di specifici interventi formativi.

Un altro gruppo di destinatari è costituito dai giovani con recente ingresso nel mercato del lavoro, assunti con contratto diverso dall'apprendistato.

Infine, un ambito di intervento specifico è rappresentato dal "sistema scolastico e formativo" con particolare attenzione a dirigenti scolastici e direttori degli enti da un lato e docenti dall'altro.

Pertanto, nella definizione delle priorità per il finanziamento delle attività di formazione, all'interno dei cluster di destinatari previsti dall'Accordo, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- le categorie di soggetti deboli, quali i lavoratori stranieri e i lavoratori stagionali del settore agricolo;
- gli imprenditori delle piccole e medie imprese, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati. Questa priorità trova ragione nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'Accordo, ed esclusivamente per il primo anno di applicazione del D.Lgs. 81/08;
- i giovani con meno di due anni di esperienza lavorativa, per i quali si ritiene necessario procedere alla diffusione della cultura della sicurezza.

In relazione a queste categorie di destinatari si intende procedere assegnando una ulteriore priorità agli interventi destinati ai lavoratori dei settori a più elevato rischio di incidenti, infortuni e malattie professionali, vale a dire: agricoltura, edilizia, meccanica, trasporti.

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche e formative, saranno privilegiati gli interventi finalizzati alla "formazione dei formatori", ovvero dei soggetti (dirigenti scolastici e direttori degli enti di formazione professionale, docenti del sistema scolastico e formativo) che, per il ruolo ricoperto, possono contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza e alla promozione di migliori condizioni lavorative. Si ritiene, pertanto, di non finanziare attività formative rivolte direttamente agli studenti delle scuole e agli allievi della formazione professionale.

Coerentemente con le priorità espresse, si individuano i seguenti gruppi di destinatari degli interventi formativi:

1. Lavoratori stranieri;
2. Lavoratori stagionali del settore agricolo;
3. Datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori<sup>2</sup>;
4. Lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati;

---

<sup>2</sup> L'art. 2083 del Codice Civile definisce *Piccoli Imprenditori* "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia."

5. Lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa;
6. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
7. Presidi e dirigenti scolastici, direttori degli enti di formazione professionale e loro preposti;
8. Insegnanti e docenti della formazione professionale che non svolgono il ruolo di RSPP.

Per ciascuna tipologia di destinatari si definiscono orientamenti e finalità dell'intervento formativo e gli ambiti previsti di coordinamento con altri soggetti.

#### **RISORSE DISPONIBILI**

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente piano sono le seguenti:

<b><i>Fonte di finanziamento</i></b>	<b><i>Risorse</i></b>
Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008	4.294.000,00
Risorse nazionali Legge 236/93	1.022.295,00
POR FSE Asse IV – Capitale Umano	250.000,00
Risorse dell'Ufficio Scolastico Regionale	40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.606.295,00</b>

## **4. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

---

### **4.1 LAVORATORI STRANIERI**

#### **Orientamenti**

I lavoratori stranieri rientrano in una categoria di lavoratori considerati vulnerabili e maggiormente esposti ai rischi, poiché possono presentare difficoltà linguistiche che non favoriscono la comunicazione e, quindi, l'adozione di modelli comportamentali orientati alla prevenzione e alla sicurezza. Hanno, inoltre, la necessità di comprendere la normativa vigente e i diritti e i doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa formazione è da ritenersi incrementale in quanto le finalità previste sono da perseguire attraverso l'attuazione di un processo formativo che tenga conto delle difficoltà linguistiche e della sensibilità culturale dei lavoratori stranieri al tema della sicurezza.

È possibile prevedere un modulo aggiuntivo di italiano per i lavoratori stranieri alla prima assunzione o per coloro che per la prima volta fruiscono di un intervento formativo in materia di sicurezza.

#### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Favorire l'acquisizione, da parte dei lavoratori, di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

#### **Ambiti di coordinamento previsti**

In Emilia Romagna i settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali sono: agricoltura, edilizia, trasporti e meccanica.

Coerentemente con le priorità espresse, dovranno essere definiti i criteri per individuare i lavoratori stranieri che operano all'interno di tali settori, privilegiando coloro che operano all'interno di imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede la possibilità di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e le

associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'integrazione delle risorse pubbliche con risorse dei Fondi interprofessionali destinate ad attività di formazione continua.

## **4.2 LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE AGRICOLO**

### **Orientamenti**

I lavoratori stagionali del settore agricolo presentano due elementi di vulnerabilità: da un lato il settore agricolo è uno dei settori economici oggetto di particolare attenzione a livello europeo, sia in passato che in previsione nei prossimi 3-5 anni<sup>3</sup>; a ciò si aggiunge la caratteristica di stagionalità del lavoro che rende i lavoratori maggiormente esposti a rischi in quanto inseriti per breve tempo nell'ambiente organizzativo e lavorativo.

### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

### **Ambiti di coordinamento previsti**

Dovranno essere definiti i criteri per individuare i lavoratori stagionali del settore agricolo privilegiando coloro che operano all'interno di imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse dovranno essere individuati gli ambiti di integrazione.

---

<sup>3</sup> Si veda il rapporto dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro "Priorità e strategie nelle politiche di sicurezza e salute sul lavoro degli Stati membri dell'Unione Europea".

#### **4.3 DATORI DI LAVORO DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE E PICCOLI IMPRENDITORI**

##### **Orientamenti**

I datori di lavoro delle piccole e medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile operano solitamente all'interno di organizzazioni di piccole dimensioni o a conduzione familiare e pertanto necessitano di informazione e formazione adeguate alla prevenzione dei rischi per sé e per i propri collaboratori.

##### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi e organizzativi adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze, al fine di garantire e presidiare una corretta gestione della sicurezza nell'ambiente lavorativo.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità relazionali e di gestione delle emergenze e di situazioni di rischio specifico.

##### **Ambiti di coordinamento previsti**

Alcuni tra i settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali sono il comparto agricolo, l'edilizia, la meccanica e il settore dei trasporti.

Tali settori sono anche i settori in cui si ha una elevata concentrazione di piccole e piccolissime imprese, spesso a carattere familiare.

Si rende quindi necessario stabilire, con la collaborazione delle parti sociali, le modalità e i criteri per il coinvolgimento diretto dei datori di lavoro delle piccole imprese e dei piccoli imprenditori dei settori agricoltura, edilizia, trasporti i cui oneri di finanziamento sono sostenuti con risorse pubbliche esclusivamente per il primo anno di attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'accordo in conferenza unificata del 20 novembre 2008.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e fondi interprofessionali ed enti bilaterali competenti per favorire l'integrazione delle risorse.

#### **4.4 LAVORATORI AUTONOMI E PARASUBORDINATI**

##### **Orientamenti**

Negli ultimi decenni per alcune categorie di lavoratori, in particolare per i lavoratori autonomi e parasubordinati, il modello di lavoro tradizionale – basato sullo svolgimento di un lavoro stabile a tempo pieno presso l'ufficio o la fabbrica del datore di lavoro – si è modificato a favore di attività svolte con orari e modalità flessibili. Dal punto di vista della sicurezza e salute sul lavoro è crescente l'attenzione, anche a livello europeo, verso questa categoria di lavoratori, poiché la condizione di autonomia non è sempre volontaria ma viene spesso usata dal datore di lavoro come strumento per evitare responsabilità sociali.<sup>4</sup>

##### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela propria e di eventuali collaboratori.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi adeguati a garantire la propria sicurezza e la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

##### **Ambiti di coordinamento previsti**

Si rende necessario stabilire, con la collaborazione delle parti sociali, le modalità e i criteri per il coinvolgimento diretto dei lavoratori autonomi e parasubordinati, i cui oneri di finanziamento sono sostenuti con risorse pubbliche esclusivamente per il primo anno di attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e nell'ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all'accordo in conferenza unificata del 20 novembre 2008.

Coerentemente con le priorità espresse saranno privilegiati i lavoratori autonomi e parasubordinati che operano nei settori edilizia, agricoltura, trasporti e meccanica.

#### **4.5 LAVORATORI GIOVANI CON MENO DI DUE ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA**

##### **Orientamenti**

---

<sup>4</sup> Si veda a tal proposito il rapporto "Priorità e strategie nelle politiche di sicurezza e salute sul lavoro degli Stati membri dell'Unione Europea".

I lavoratori giovani, che hanno meno di due anni di esperienza lavorativa (indipendentemente dalla tipologia di contratto di assunzione) necessitano, proprio per la breve esperienza maturata, di una formazione adeguata e contestualizzata rispetto alle attività svolte e ai rischi ad esse connessi.

Sono esclusi i giovani assunti con contratto di apprendistato, per i quali sono già previste altre attività formative finanziate, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Finalità**

Comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza.

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comprendere il valore dell'impegno verso la sicurezza.

Favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza previste, alla gestione dei rischi e delle emergenze.

Considerare i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, causa di infortuni gravi e di malattie professionali.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di capacità di cooperazione tra colleghi per prevenire i rischi e orientare i comportamenti lavorativi – propri e di altri – verso la sicurezza.

### **Ambiti di coordinamento previsti**

Si riconosce priorità ai lavoratori dei settori economici a più elevato rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti e meccanica.

Si dovranno, quindi, definire i criteri per individuare i lavoratori aventi meno di due anni di esperienza lavorativa, che operano all'interno di tali settori, privilegiando i lavoratori delle imprese in cui si sono registrati infortuni e/o incidenti negli ultimi 3 anni.

Al fine di garantire una efficace gestione delle risorse, si prevede di stipulare un accordo tra la Regione Emilia Romagna e le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'integrazione delle risorse pubbliche con risorse dei Fondi interprofessionali destinate ad attività di formazione continua.

## **4.6 RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

### **Orientamenti**

Le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere di tipo "aziendale", "territoriale" o "di sito produttivo". Si tratta di un ruolo previsto dal D.Lgs. 81/08, la cui formazione è tralasciata alle funzioni ad esso attribuite e all'esercizio dei compiti previsti.

## **Finalità**

Approfondire il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza.

Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la prevenzione degli infortuni.

Favorire l'acquisizione di comportamenti lavorativi adeguati a garantire la sicurezza propria e altrui e la prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro.

Favorire l'acquisizione di capacità relazionali e di gestione delle emergenze e di situazioni di rischio specifico.

## **Ambiti di coordinamento previsti**

Il D.Lgs. 81/08, art. 37, prevede contenuti minimi della formazione a cui i RLS hanno diritto; le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Si rende, pertanto, necessario un coordinamento con i soggetti competenti, al fine di garantire la natura "incrementale" della formazione erogata, nonché per una integrazione ed ottimizzazione delle risorse messe in campo.

## **4.7 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO**

Gli interventi a sostegno del sistema scolastico e formativo si connotano come azioni di sistema finalizzate a rafforzare, nei soggetti che operano all'interno degli istituti scolastici e formativi, la capacità di diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

All'interno del sistema scolastico e formativo è possibile individuare, per le funzioni svolte rispetto alla gestione della sicurezza e alla diffusione di modelli comportamentali adeguati, due gruppi di destinatari:

1. i dirigenti scolastici, i direttori degli enti di formazione professionale e i loro preposti;
2. i docenti del sistema scolastico e formativo.

La già citata "Strategia Europea 2007-2012 per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro" individua nella promozione della cultura della prevenzione sanitaria e dei rischi uno degli strumenti che possono contribuire a promuovere i cambiamenti dei modelli comportamentali e invita all'integrazione nei programmi di istruzione e di formazione dei temi legati alla salute e alla sicurezza. Pertanto, accanto a dirigenti e direttori degli enti – che hanno il compito di indirizzare l'attività scolastica e formativa – si individuano i docenti quali imprescindibili destinatari della formazione alla

sicurezza, poiché a loro volta svolgono un'importante attività educativa e formativa dei giovani.

Gli interventi a sostegno del sistema scolastico e formativo, quindi, possono riguardare:

- Seminari informativi e di sensibilizzazione, che possono essere rivolti a dirigenti scolastici e direttori degli enti di formazione professionale e loro preposti;
- Azioni di formazione rivolte a docenti.

## **DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LORO PREPOSTI**

### **Orientamenti**

I dirigenti scolastici e i direttori degli enti di formazione professionale svolgono un importante ruolo organizzativo e gestionale all'interno degli istituti scolastici e formativi; rivestono, inoltre, un ruolo di indirizzo dell'attività scolastica e formativa.

Gli interventi loro rivolti hanno pertanto una duplice valenza, da un lato strettamente legata al ruolo dirigenziale da essi ricoperto e, dall'altro, riconducibile alla possibilità che essi hanno di veicolare l'informazione e contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza.

### **Finalità**

Favorire la sensibilizzazione dei dirigenti scolastici e dei direttori degli enti di formazione professionale al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sollecitare e supportare dirigenti scolastici e direttori degli enti di formazione professionale nella programmazione e realizzazione di interventi formativi che, all'interno dei diversi istituti, diffondano la cultura della salute e della sicurezza.

## **DOCENTI DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO CHE NON SVOLGONO IL RUOLO DI RSPP**

### **Orientamenti**

I docenti rivestono un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani e dei ragazzi e, di conseguenza, nella diffusione della cultura della sicurezza, nella promozione di migliori condizioni di salute e nella comprensione da parte dei giovani del valore della sicurezza.

La formazione rivolta ai docenti del sistema scolastico e formativo sarà pertanto trapiantata alla comprensione e all'esercizio di tale ruolo, privilegiando gli aspetti volti da un lato a rafforzare la capacità di stimolare negli studenti processi di apprendimento e, dall'altro, a favorire la sensibilizzazione degli studenti e la diffusione della cultura della salute e sicurezza.

**Finalità**

Sensibilizzare i docenti del sistema scolastico e formativo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sostenere la capacità dei docenti di svolgere il ruolo di "promotori" di una cultura della salute e della sicurezza che, a partire dall'ambiente formativo in cui viene diffusa, possa essere successivamente trasferita negli ambienti di lavoro.

Abilitare i docenti a sviluppare negli studenti la consapevolezza della necessità di rispettare le procedure di sicurezza, di manifestare attenzione ai rischi, di affrontare le emergenze.

**Ambiti di coordinamento previsti**

Relativamente alla formazione rivolta a coloro che operano nelle istituzioni scolastiche, si intende realizzare un accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale al fine di garantire l'integrazione delle risorse ed una loro ottimizzazione.

Gli interventi a sostegno del sistema scolastico e formativo potranno essere:

- azioni di carattere informativo/di sensibilizzazione, rivolte ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, ai direttori degli enti di formazione professionale e ai loro preposti;
- azioni formative rivolte prioritariamente ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie) e degli enti di formazione professionale, in quanto svolgono la propria attività lavorativa tra gli studenti che, terminati gli studi, entreranno nel mercato del lavoro. Va inoltre considerato che, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 2, sono equiparati al "lavoratore" gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale "nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione".

## **5 STANDARD FORMATIVI**

---

Attraverso la definizione degli standard formativi, la Regione assicura la trasparenza degli elementi costitutivi dei percorsi formativi e la coerenza tra obiettivi formativi e modalità di realizzazione degli interventi.

Tra i lavoratori si distinguono – per il particolare ruolo svolto all'interno dell'azienda in materia di prevenzione, individuazione e valutazione dei rischi – i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per i quali sono previsti standard formativi specifici.

Gli standard formativi sono definiti in termini di:

1. finalità generali
2. obiettivi formativi
3. contenuti formativi
4. modalità formative

Tali standard integrano i requisiti, già indicati tra le modalità di intervento (cap. 2), e specificatamente:

- presenza di un responsabile - coordinatore dell'intervento formativo;
- durata pari a 16 ore (escluso l'eventuale modulo aggiuntivo di lingua italiana per i lavoratori stranieri);
- utilizzo di metodologie didattiche attive, centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi.

Di seguito si illustrano gli standard formativi declinati per ciascuna delle componenti previste.

### **5.1 STANDARD FORMATIVI PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO**

---

#### **FINALITÀ**

Gli interventi di formazione sulla sicurezza sono finalizzati a:

- sensibilizzare le persone sulle tematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro;

- trasferire contenuti utili all'assunzione di comportamenti orientati alla prevenzione;
- favorire l'adozione di modalità organizzative e di lavoro che mettano in pratica le regole e i principi della salute e sicurezza del lavoro;
- motivare le persone a sviluppare nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza".

### **OBIETTIVI FORMATIVI**

Le azioni formative sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- conoscere le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro;
- riconoscere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza;
- apprendere il significato di pericolo e rischio negli ambienti di lavoro e di vita;
- riconoscere le principali aree di pericolo (ambientali, organizzativi, fisici, chimici, biologici) e le principali variabili di rischio, anche in relazione al contesto in cui si opera;
- adottare comportamenti, tecniche e modalità di lavoro necessarie ad esercitare le attività lavorative in sicurezza;
- comprendere il ruolo che il gruppo ed i colleghi possono svolgere per prevenire i rischi e sviluppare la capacità di orientare i comportamenti lavorativi, propri ed altrui, verso la sicurezza.

### **CONTENUTI FORMATIVI**

Gli interventi sviluppano i seguenti contenuti formativi:

- I principali aspetti della sicurezza: cos'è la sicurezza sul lavoro, cosa si intende per pericolo e rischio, cos'è la percezione del rischio, quali sono i preconcetti e i luoghi comuni più diffusi;
- Lo scenario di riferimento: il fenomeno della "sicurezza" nella rappresentazione dei dati statistici;
- I principi generali e gli aspetti applicativi della legislazione in materia di sicurezza: il quadro normativo di riferimento, la squadra della prevenzione aziendale, diritti e responsabilità individuali, le misure di prevenzione e di protezione collettive e individuali;
- La relazione tra fattore umano e sicurezza sul lavoro: i comportamenti a rischio, la rappresentazione e l'accettabilità del rischio, le variabili psico-fisiche, la dimensione del gruppo, la responsabilità individuale e l'aiuto, l'autotutela.

- **La gestione del rischio:** la mappa delle aree di pericolo, i rischi – generali e specifici – cui si è esposti, la gestione delle emergenze.

### **MODALITÀ FORMATIVE**

Gli interventi formativi si attuano attraverso modalità interattive, centrate sulle caratteristiche dei destinatari e funzionali ai contenuti da sviluppare.

Le attività didattiche devono essere il più possibile riconducibili a situazioni reali e devono tenere presente il contesto in cui operano i destinatari della formazione.

## **5.2 STANDARD FORMATIVI PER RLS E RLST**

### **FINALITÀ**

Gli interventi di formazione sulla sicurezza sono finalizzati a:

- garantire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza una formazione specifica relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e ai rischi specifici degli ambienti in cui operano;
- trasferire contenuti utili all'assunzione di comportamenti orientati alla prevenzione;
- favorire l'adozione di modalità organizzative e di lavoro che mettano in pratica le regole e i principi della salute e sicurezza del lavoro;
- motivare le persone a sviluppare nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza".

### **OBIETTIVI FORMATIVI**

Le azioni formative sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- riconoscere il quadro complessivo delle regole e delle norme che disciplinano il tema della sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il RLS esercita la propria rappresentanza;
- conoscere i rischi specifici dell'ambiente e del territorio in cui si esercita la propria rappresentanza;
- riconoscere le principali aree di pericolo (ambientale, organizzativo, fisico, chimico, biologico) e le principali variabili di rischio in relazione ai rischi specifici dell'azienda e del settore in cui si opera;

- riconoscere le priorità di intervento in relazione all'ambiente di lavoro;
- adottare comportamenti, tecniche e modalità di lavoro necessarie a presidiare l'esercizio delle attività lavorative in sicurezza ;
- sviluppare la capacità di orientare i comportamenti lavorativi, propri ed altrui, verso la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

### **CONTENUTI FORMATIVI**

Gli interventi sviluppano i contenuti formativi riconducendoli ai diversi ruoli esercitati dai destinatari della formazione: in particolare si distinguono gli RLS aziendali – la cui formazione fa riferimento ai rischi specifici dell'azienda o unità produttiva in cui operano – e gli RLS territoriali (RLST), la cui formazione dovrà riguardare i rischi specifici del settore o comparto produttivo.

### **MODALITÀ FORMATIVE**

Gli interventi formativi si attuano attraverso modalità interattive, centrate sulle caratteristiche dei destinatari e funzionali ai contenuti da sviluppare.

Le attività didattiche devono essere il più possibile riconducibili a situazioni reali e devono tenere presente il contesto in cui operano i destinatari della formazione.



Unione europea  
Fondo sociale europeo



**AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA DI OPERAZIONI  
PER L'ATTUAZIONE DI UN  
"PIANO STRAORDINARIO DELLA  
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA"**



**Regione Emilia-Romagna**

## Indice

- A) Riferimenti legislativi e normativi
- B) Obiettivi generali
- C) Azioni finanziabili
- D) Aiuti distato
- E) Priorità
- F) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni
- G) Destinatari
- H) Risorse disponibili e vincoli finanziari
- I) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni
- J) Procedure e criteri di valutazione
- K) Tempi ed esiti delle istruttorie
- L) Termine per l'avvio delle operazioni
- M) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti
- N) Indicazione delle garanzie e coperture assicurative (ove pertinente)
- O) Indicazione del foro competente
- P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s. m. i.
- Q) Tutela della privacy
- R) Rappresentazione quantitativa percentuale dei potenziali destinatari degli interventi per territorio

## A) Riferimenti legislativi e normativi

Richiamati:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante *disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.2008;
- la seguente disciplina sugli aiuti di stato:
- DGR 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1968 del 24.11.2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008";
- Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 con il quale si regolano le modalità applicative del cosiddetto "impegno Deggendorf".

Richiamate anche:

- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della Commissione Europea;
- l'atto di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante "POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 "Competitività regionale ed occupazione" 2007-2013- Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell'01/03/2007 "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16 /05/2007 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010.(Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n. 503);

Visti:

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività";
- la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro";
- la L.R. n. 2 del 2 marzo 2009 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";

Richiamate le deliberazioni:

- n. 177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 140 dell'11/02/2008 "Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione III e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03" pubblicata sul BUR del 28/02/2008;
- n. 680 del 14/05/2007 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07" e ss.mm;

Visto inoltre l'Accordo fra Regione Emilia – Romagna e Parti Sociali per la qualificazione della formazione dei lavoratori e delle imprese siglata il 24 gennaio 2008;

Visto in particolare l'Accordo ai sensi dell'art. 11 comma 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e

delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro siglato in Conferenza Stato – Regioni il 20 Novembre 2008.

## **B) Obiettivi generali**

In accordo con gli orientamenti comunitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro la Regione Emilia-Romagna individua nella formazione una importante leva di cambiamento dei modelli culturali, attribuendo ad essa un ruolo essenziale per promuovere un mutamento dei comportamenti tra i lavoratori e un approccio, presso i datori di lavoro, orientato alla salute e al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro.

Con il presente invito si intende dare attuazione a quanto definito nel “Piano straordinario della formazione per la sicurezza” rendendo disponibile un’offerta di attività di promozione della cultura e di azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione in coerenza con la strategia generale di intervento della Regione nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro assume un carattere incrementale e non sostitutivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli obiettivi cui risponde il presente Invito sono indicati nel Piano e ne costituiscono il riferimento per tutte le azioni di seguito indicate.

## **C) Azioni finanziabili**

- Azione 1. Formazione per i lavoratori stranieri;*
- Azione 2. Formazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo;*
- Azione 3. Formazione per i datori di lavoro delle piccole medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile;*
- Azione 4. Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati;*
- Azione 5. Formazione per i lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa;*
- Azione 6. Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;*
- Azione 7. Azione di sistema di formazione dei formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP;*
- Azione 8. Azione di accompagnamento, servizi alle imprese, per il trasferimento delle competenze e dei comportamenti nell’organizzazione di lavoro.*

Per ciascuna azione gli “Orientamenti” le “Finalità” e gli “Ambiti di coordinamento previsti” sono definiti nel Piano straordinario di formazione per la sicurezza. Pertanto si

rimanda a quest'ultimo che costituisce il riferimento per la progettazione e realizzazione.

Tenuto conto che:

- la programmazione per territorio delle azioni 1, 2, 3, 4, 5 sarà effettuata con riferimento alla rappresentatività della potenziale utenza rispetto al mercato del lavoro
- per le azioni 1, 3, 4, 5 sono indicati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali - agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti

al fine di garantire che l'offerta formativa approvata sia adeguata in termini di copertura territoriale e di rispetto delle priorità settoriali si richiede che le operazioni candidate individuino la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta. (Si veda a riferimento la tabella di cui al punto R) )

### ***Azione 1. Formazione per i lavoratori stranieri***

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi lavoratori di imprese operanti in tali settori nonché lavoratori di imprese nelle quali si siano verificati incidenti negli ultimi tre anni.

L'attività di formazione specifica della durata di 16 ore, di cui agli standard formativi, potrà essere accompagnata da formazione linguistica relativa all'italiano L2 rivolta ai lavoratori non in possesso delle competenze linguistiche necessarie a garantire comportamenti mirati alla prevenzione e alla sicurezza. I progetti di alfabetizzazione alla lingua italiana potranno avere una durata non superiore a 40 ore. La formazione linguistica relativa all'italiano dovrà essere realizzata previa verifica in ingresso delle conoscenze linguistiche dei lavoratori ed è propedeutica alla formazione specifica in materia di sicurezza, in quanto finalizzata alla comprensione dei contenuti dei moduli successivi, nonché alla adozione di modelli comportamentali adeguati alla sicurezza.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

**Azione 2.      *Formazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo.***

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento.

Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi di imprese nelle quali si siano verificati incidenti negli ultimi tre anni.

L'attività di formazione dovrà avere una durata di 16 ore in coerenza con quanto previsto dagli standard formativi.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

**Azione 3.      *Formazione per i datori di lavoro delle piccole medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile.***

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi lavoratori di imprese operanti in tali settori.

L'attività di formazione dovrà avere una durata di 16 ore in coerenza con quanto previsto dagli standard formativi.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

**Azione 4.      *Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati;***

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si

intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi lavoratori di imprese operanti in tali settori.

L'attività di formazione dovrà avere una durata di 16 ore in coerenza con quanto previsto dagli standard formativi.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

**Azione 5. *Formazione per i lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa***

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento e una valutazione settoriale dell'offerta.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi lavoratori di imprese operanti in tali settori nonché lavoratori di imprese nelle quali si siano verificati incidenti negli ultimi tre anni.

L'attività di formazione dovrà avere una durata di 16 ore in coerenza con quanto previsto dagli standard formativi.

Dovranno altresì essere individuate le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

In analogia con i limiti di età presi a riferimento dall'ordinamento nazionale per i contratti di lavoro a causa mista, con particolare riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, per giovani lavoratori si intendono i lavoratori con età inferiore ai 30 anni.

**Azione 6. *Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;***

Le operazioni dovranno, pena la non ammissibilità essere sostenute da Piani formativi. Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative concordato tra le parti sociali: pertanto deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. Si

specifica inoltre che tale accordo siglato dalle parti deve essere comunque presente anche se il progetto viene promosso da un Ente bilaterale.

Tenuto conto del carattere di sperimentaltà del presente intervento che intende valorizzare il contributo di tutti i soggetti nelle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi nonché promuovere la diffusione di quanto risulterà in esito alla presente azione, potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale corrispondente all'intera regione. Ogni operazione dovrà pertanto garantire la copertura dell'intero territorio regionale indicando le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

In coerenza a quanto previsto dal Piano sono individuati quali settori prioritari di intervento i settori a maggior rischio di incidenti e malattie professionali vale a dire agricoltura, edilizia, meccanica e trasporti. Dovrà essere indicata la modalità che si intende adottare in fase di attuazione per coinvolgere prioritariamente quali destinatari degli interventi le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di imprese operanti in tali settori.

La formazione di cui alla presente azione, della durata di 16 ore di cui agli standard formativi, è destinata prioritariamente a coloro che hanno già effettuato la formazione obbligatoria di cui agli articoli 37, commi 10 e 11, e 48 del D. lgs 81/2008.

***Azione 7. Azione di sistema di formazione dei formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP***

Tenuto conto del carattere di sperimentaltà del presente intervento che intende valorizzare il contributo di tutti i soggetti nelle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi nonché promuovere la diffusione di quanto risulterà in esito alla presente azione, potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale corrispondente all'intera regione. Ogni operazione dovrà pertanto garantire la copertura dell'intero territorio regionale indicando le sedi disponibili per l'erogazione degli interventi formativi nonché le risorse strumentali e strutturali.

L'azione formativa rivolta ai formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP è finalizzata a rafforzare, nei soggetti destinatari della formazione, la capacità di diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, la formazione dovrà privilegiare il rafforzamento della capacità dei formatori di stimolare negli studenti processi di apprendimento efficaci rispetto al tema della sicurezza e ai modelli comportamentali.

La formazione dovrà avere una durata di 12 ore, comprensive di un modulo relativo alle metodologie didattiche attive applicate alla formazione sulla sicurezza. Dovrà essere garantita la formazione di almeno due formatori per ciascun ente di formazione e per ciascuna scuola secondaria di secondo grado statale e paritaria della regione. L'azione formativa dovrà pertanto interessare almeno 312 formatori e 356 docenti (\*).

(\*) Infatti gli Enti di formazione accreditati presso la Regione Emilia-Romagna sono 156, mentre le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie sono, secondo il "Rapporto regionale 2008 sul sistema educativo" dell'USR E-R, 178.

**Azione 8. Azione di accompagnamento, servizi alle imprese, per il trasferimento delle competenze e dei comportamenti**

Obiettivo degli interventi è sostenere le organizzazioni nella messa a sistema delle competenze e delle conoscenze acquisiti dai singoli nei differenti percorsi formativi incrementali frequentati. Nello specifico le imprese i cui lavoratori hanno avuto accesso a differenti percorsi formativi sui temi della sicurezza potranno fruire di servizi di accompagnamento che permettano la contestualizzazione alla specificità del contesto organizzativo e produttivo di riferimento nonché la socializzazione e condivisione di quanto appreso nei contesti formativi.

Potranno essere candidate operazioni aventi un riferimento territoriale: le operazioni candidate dovranno indicare la base territoriale di riferimento.

Potranno essere destinatari di tali interventi le imprese che hanno fruito di opportunità formative nell'ambito della sicurezza, incrementali rispetto agli obblighi normativi:

- finanziate dai Fondi Interprofessionali a partire dall'anno 2007;
- finanziate attraverso l'accesso alle risorse di cui alla cassa edile a partire dall'anno 2007;

Nel caso in cui risultassero risorse residue, la Regione si riserva la facoltà di finanziare ulteriori interventi a favore di imprese i cui lavoratori avranno avuto accesso ad almeno due delle azioni di cui al presente Invito.

**Per ciascuna delle azioni sopra descritte si riportano le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio.**

Azione a bando	1, 2, 3, 4
Canale di Finanziamento	Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008
Tipologie di azione	17
Azione a bando	5
Canale di Finanziamento	Risorse nazionali Legge 236/93 Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008
Tipologie di azione	17
Risorse	4.666.295,00

Azione a bando	6
Canale di Finanziamento	Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008
Tipologie di azione	17
Risorse	250.000,00

Azione a bando	7
Canale di Finanziamento	POR FSE 2007-2013
Asse	Asse IV -Capitale Umano
Obiettivo/i specifico/i POR 2007-2013	h) Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento

Obiettivo/i operativo/i POR 2007-2013	Assicurare standard di qualità nell'offerta di politiche attive del lavoro, in particolare nel sistema formativo, proseguendo l'elaborazione e la sperimentazione nell'accreditamento dell'offerta, nella progettazione di standard formativi, nella certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza, nell'innovazione nei profili e nelle competenze degli operatori della formazione
Categoria/e di spesa	72
Tipologie di azione	17
Risorse	250.000,00

Azione a bando	8
Canale di Finanziamento	Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008
Tipologie di azione	57b – accompagnamento, servizi alle imprese
Risorse	400.000,00

#### D) Aiuti di stato

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, le azioni 1, 2, 3, 5, 8 si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Nel caso della formazione la scelta di tale opzione deve essere chiaramente esplicitata all'interno del/i progetto/i che compongono l'operazione all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità.

Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono i seguenti:

- DGR 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1968 del 24.11.2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008".

#### Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006).

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.

Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la

relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).

Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l'impresa non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto de minimis. Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 o 100.00 Euro.

Al momento della presentazione dell'operazione deve essere allegata un'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui ai progetti formativi che compongono una operazione presentata).

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell'occupazione, non sono ammissibili agli aiuti de minimis i casi e i settori indicati di seguito:

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti per all'acquisto di veicoli destinati alle imprese che operano nel trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano

nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);

- aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura) SE a) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari (cioè da imprese agricole registrare con uno dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) rimanendo ammesse al de minimis le vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

<b>A</b>	<b>AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA</b>
<b>01</b>	<b>AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI</b>
<b>01.1</b>	<b>COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA</b>
<b>01.11</b>	<b>Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.</b>
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4	Coltivazione di tabacco
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
<b>01.12</b>	<b>Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai</b>
01.12.1	Coltivazione di ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazione di ortaggi in serra
01.12.3	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5	Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
01.12.6	Ortocolture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
01.12.7	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
<b>01.13</b>	<b>Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie</b>
01.13.1	Colture viticole
01.13.2	Colture olivicole
01.13.3	Colture agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole
<b>01.2</b>	<b>ALLEVAMENTO DI ANIMALI</b>
<b>01.21</b>	<b>Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo</b>
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
<b>01.22</b>	<b>Allevamento di ovini, caprini, equini</b>
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.22.2	Allevamento di equini
<b>01.23</b>	<b>Allevamento di suini</b>
01.23.0	Allevamento di suini
<b>01.24</b>	<b>Allevamento di pollame e altri volatili</b>
01.24.0	Allevamento di pollame e altri volatili
<b>01.25</b>	<b>Allevamento di altri animali</b>
01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia
01.25.3	Apicoltura
01.25.4	Bachicoltura
01.25.5	Allevamento di altri animali n.c.a.

<b>01.3</b>	<b>COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA</b>
<b>01.30</b>	<b>Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista</b>
01.30.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
<b>01.4</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI</b>
<b>01.41</b>	<b>Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi</b>
01.41.1	Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2	Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3	Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
<b>01.42</b>	<b>Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari</b>
01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
<b>01.5</b>	<b>CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI</b>
<b>01.50</b>	<b>Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi</b>
01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
<b>CA</b>	<b>ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI</b>
<b>10</b>	<b>ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA</b>
<b>10.1</b>	<b>ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE</b>
<b>10.10.0</b>	<b>Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile</b>
	- estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto - lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone - agglomerazione di carbon fossile - recupero di carbon fossile dai residui. Dalla classe 10.10 è esclusa: produzione di combustibili solidi di cokeria cfr. 23.10

Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche.

Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile è pari al 80% del costo totale del progetto.

#### Aiuti di Stato alla formazione

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, gli interventi di formazione di cui alle Azioni 1, 2, 3, 5, 8 del presente Invito si configurano come formazione generale e devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro

Tipo di impresa	Formazione generale
GRANDE	60
MEDIA	70
PICCOLA	80

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di **10 punti** percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o con handicap:

- a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- e) lavoratore disabile<sup>1</sup>.

Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

La presente disciplina si applica ai progetti formativi che compongono una operazione impartita sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto, neanche se concesso secondo la regola c.d. "de minimis".

Si rimanda alla DGR 1968/2008 per le ulteriori condizioni di accesso al Regime.

#### Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in

---

<sup>1</sup> Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1. Decreto Legge 30 Ottobre 1984, N. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
2. Legge 29 Dicembre 1990, N. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
3. Decreto Legge 29 Marzo 1991, N. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
4. Decreto Legge 16 Maggio 1994, N. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
5. art. 15 della Legge 24 Giugno 1997, N. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione Europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1. art. 3, comma 70, della Legge 28 Dicembre 1995, N. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
2. art. 9-bis del Decreto Legge 1° Luglio 1986, N. 318, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 Agosto 1986, N. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Il recupero ordinato dalla Commissione Europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Aprile 2007, N. 46;

- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal Decreto Legge 14 Febbraio 2003, N. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Aprile 2003, N. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del Decreto Legge 24 Dicembre 2002, N. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 18 Ottobre 2001, N. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della Legge 25 Gennaio 2006, N. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Tutte le imprese che richiedono contributi che si configurano come aiuti di Stato (ad eccezione di quelli concessi in de minimis) devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal citato DPCM, secondo quanto segue:

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato 1;
2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonchè la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato 2;
3. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 3;
4. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito

in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 4.

Come anticipato sopra la disciplina dettata dal DPCM non si applica nel caso di richiesta di aiuti secondo la regola del de minimis.

## **E) Priorità**

Le operazioni devono prevedere le seguenti priorità trasversali:

- Pari opportunità e non discriminazione;
- Partenariato socio-economico, nei casi previsti.

## **F) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni**

I requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati a realizzare le operazioni proposte sul presente Invito, sono quelli previsti dalle delibere della Giunta regionale nn. 177/2003 e 1226/2007.

In particolare potranno candidare operazioni sulle Azione 1, 2, 3, 4, 5, 6 in qualità di soggetti gestori, organismi accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito al momento della presentazione dell'operazione.

Potranno candidare operazioni sulla azione 7 di formazione dei formatori in qualità di soggetti gestori soggetti che abbiano comprovata esperienza nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e contemporaneamente nel campo della consulenza organizzativa e dei servizi alle imprese. Tenuto conto degli obiettivi dell'azione e dei destinatari degli interventi non potranno candidarsi gli enti di formazione accreditati né le istituzioni scolastiche, in quanto beneficiari degli interventi .

Potranno candidare operazioni sulla azione 8 in qualità di soggetti gestori soggetti che abbiano comprovata esperienza nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel campo della consulenza organizzativa e dei servizi alle imprese.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata. I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata

operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio dello stesso.

### G) Destinatari

Il target di destinatari di riferimento per ciascuna azione messa a bando è individuato nella tabella sotto riportata.

<b>Azione a bando</b>	<b>Destinatari</b>
1.	Lavoratori stranieri
2.	Lavoratori stagionali del settore agricolo
3.	Datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile
4.	Lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati
5.	Lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa
6.	Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
7.	Formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP
8.	Imprese

### H) Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono le seguenti:

<b>Fonte di finanziamento</b>	<b>Risorse</b>
Risorse nazionali art.11 comma 7 Dlgs 81/2008	4.294.000,00
Risorse nazionali Legge 236/93	1.022.295,00
POR FSE Asse IV – Capitale Umano	250.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.566.295,00</b>

### I) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni

Le proposte di operazioni dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <http://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione richiesta pena la non ammissibilità, alla Pubblica Amministrazione per via telematica.

Le proposte di operazioni dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Valutazione progetti – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna.

Le operazioni dovranno pervenire improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12.00 del 08/09/2009**, complete di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità.

Dopo l'invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Tale richiesta di finanziamento dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a: **Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Valutazione progetti – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna** entro il giorno successivo alla presentazione telematica delle Operazioni/Progetti e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza prevista.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, il soggetto presentatore dovrà spedire la seguente documentazione:

1. Formulario Operazione in 2 copie cartacee (stampabili a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta). Il Formulario Operazione dovrà essere completo di tutti gli allegati (Allegato all'operazione: file testuale disponibile nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emilia-romagna.it>; e, se necessari, gli Allegati A e B reperibili al medesimo indirizzo web).

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale vigente al momento della scadenza dell'avviso pubblico e visualizzabile in formato pdf nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emiliaromagna.it> - voce "Modulistica Operazione").

## **J) Procedure e criteri di valutazione**

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- pervenute almeno entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- coerenti con i regolamenti comunitari di riferimento;
- compilate sull'apposito formulario;
- coerenti con le azioni di riferimento, con le finalità generali e specifiche del presente bando e con le linee di programmazione regionale;
- complete delle informazioni richieste;
- coerenti con gli standard formativi definiti nel "Piano straordinario della formazione per la sicurezza".

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio regionale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione verranno effettuate da un "Nucleo di Valutazione regionale" interno all'Assessorato, con il supporto della valutazione ex ante dei progetti curata da ERVET S.p.A., nominato con successivo atto del Direttore Generale. Sarà facoltà del Nucleo di Valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.

Per le Azioni 1, 2, 3, 4, 5, sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con il Piano straordinario della formazione per la sicurezza e con il presente avviso	10
	1.2	Coerenza e qualità delle analisi relative alle competenze e ai comportamenti richiesti in un determinato ambito settoriale	15
	1.3	Grado di raccordo tra soggetti formativi ed imprese: significatività del coinvolgimento delle imprese nel processo formativo	15
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza delle modalità formative in relazione alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	15
	2.2	Adeguatezza delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche rispetto alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	15
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	5
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti formativi tra loro e con il sistema produttivo	20
	4.2	Pari opportunità e non discriminazione	5
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Per l'azione 6 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con il Piano straordinario della formazione per la sicurezza e con il presente avviso	10
	1.2	Coerenza e qualità delle analisi relative alle competenze e ai comportamenti richiesti in un determinato ambito settoriale	15
	1.3	Grado di raccordo tra soggetti formativi ed imprese: significatività del coinvolgimento delle imprese nel processo formativo	15
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza delle modalità formative in relazione alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	10

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
	2.2	Adeguatezza delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche rispetto alle caratteristiche dei destinatari e del settore economico	10
	2.3	Trasferibilità/impatto dell'esperienza progettuale su organismi, sistemi, politiche, ecc.	10
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	5
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti formativi tra loro e con il sistema produttivo	20
	4.2	Pari opportunità e non discriminazione	5
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Per l'azione 7 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con gli obiettivi del piano straordinario della formazione per la sicurezza e del presente avviso	10
2. Qualità progettuale	2.1	Corretta articolazione delle azioni, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento	10
	2.2	Adeguatezza delle modalità formative e delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche in relazione alle caratteristiche dei destinatari	15
	2.3	Trasferibilità/impatto dell'esperienza progettuale su organismi, sistemi, politiche, ecc.	20
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	5
	3.2	Capacità di coprire un numero di formatori/docenti superiore rispetto al minimo richiesto	10
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti coinvolti	25
	4.2	Pari opportunità e non discriminazione	5
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Per l'azione 8 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, gli atti normativi di riferimento, con gli obiettivi del piano straordinario della formazione per la sicurezza e del presente avviso	10
2. Qualità progettuale	2.1	Chiarezza e completezza della descrizione delle modalità di intervento in relazione agli obiettivi attesi	25
	2.2	Corretta articolazione degli interventi e coerenza tra strumenti e metodologie di intervento rispetto agli impatti attesi sulle organizzazioni di lavoro	25
	2.3	Trasferibilità dell'esperienza progettuale	15
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo	10
4. Rispondenza dei progetti alle priorità	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti coinvolti	15
<b>Totale</b>			<b>100</b>

Potranno accedere alla fase di selezione ed essere finanziabili le operazioni che avranno superato la soglia di punteggio minimo (70/100).

Le operazioni candidate a valere sulle azioni 1, 2, 3, 4, 5, 8 saranno selezionate per garantire la copertura dell'intero territorio regionale e in ogni caso, le operazioni sovrapposte o ripetitive saranno selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto.

Per le azioni 6 e 7 verrà approvata una sola operazione.

#### **K) Tempi ed esiti delle istruttorie**

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle operazioni pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

La delibera di approvazione che adotterà la Giunta Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://www.form-azione.it>. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

#### **L) Termine per l'avvio delle operazioni**

Le operazioni approvate a valere sul presente avviso dovranno, di norma, essere avviate entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nella scheda di approvazione. Potranno essere richiesti slittamenti di avvio della attività debitamente motivati in particolare per le azioni 2, 6, 7 e 8.

La durata delle operazioni sarà da considerarsi variabile in funzione della numerosità di progetti previsti al loro interno.

#### **M) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti**

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

#### **N) Indicazione delle garanzie e coperture assicurative**

Per i soggetti non accreditati è prevista la presentazione di garanzia fidejussoria commisurata al valore dell'anticipazione percepita. Lo svincolo della garanzia fidejussoria può aver luogo solo a seguito di presentazione della dichiarazione finale di pagamenti effettuati a cura del legale rappresentante del soggetto attuatore che attesti il pagamento del 100% dei costi ammessi a rendiconto. Onde evitare la costituzione di garanzia fidejussoria, è possibile accedere solo ad acconti periodici a titolo di rimborso, rinunciando all'anticipo iniziale.

#### **O) Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

#### **P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è la Dott.ssa Paola Cicognani, Responsabile del Servizio Lavoro – Direzione generale Cultura, Formazione, Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Lavoro inviando una e-mail all'indirizzo [kpediti@regione.emilia-romagna.it](mailto:kpediti@regione.emilia-romagna.it) o inviando un fax al numero 051.527.3894.

## **Q) Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

### **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

#### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

#### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale/Provinciale per la realizzazione di attività
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale/Provinciale
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

#### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

#### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

#### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della (inserire la denominazione della/e struttura/e interne che possono conoscere i dati) della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

#### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione

- in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP. L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

R) Rappresentazione quantitativa percentuale dei potenziali destinatari degli interventi per territorio

	Numero di lavoratori Stranieri (RCFL 2007)	Numero di lavoratori stagionali (=lavoratori a tempo determinato) in Agricoltura (RCFL 2007)	Numero di datori di lavoro di imprese attive con meno di 15 dipendenti (ASIA 2006 - Non considera le imprese agricole ed i liberi professionisti)	Numero di lavoratori Indipendenti (= imprenditore, libero professionista, socio di cooperativa, lavoratore in proprio, coadiuvante, Co.Co.Pro., Prestatore d'opera - RCFL 2007)	Numero di lavoratori dipendenti con meno di due anni di anzianità presso l'attuale datore di lavoro di età inferiore ai 30 anni (RCFL 2007)	totale
PC	1,1%	0,1%	1,3%	2,1%	1,5%	4,7%
PR	3,5%	0,1%	2,2%	2,7%	2,2%	8,4%
RE	5,4%	0,1%	3,2%	4,3%	2,5%	12,2%
MO	4,6%	0,1%	3,5%	4,9%	4,0%	13,5%
BO	6,4%	0,0%	4,2%	4,9%	3,7%	15,1%
FE	1,2%	0,5%	1,4%	2,7%	1,9%	6,4%
RA	1,9%	0,2%	1,6%	2,7%	2,1%	6,8%
FC	1,8%	0,3%	1,9%	2,7%	2,5%	7,3%
RN	1,8%	0,1%	1,4%	1,7%	1,3%	4,8%
<b>totale</b>	<b>27,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>20,8%</b>	<b>28,6%</b>	<b>21,6%</b>	<b>100,0%</b>

**ALLEGATO 1**

Il sottoscritto *[dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]*

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale *[dati relativi all'impresa]*

Denominazione .....

Sede .....

*[oppure]*

2. Rappresentante legale della Società *[dati relativi alla Società]*

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da *[indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]*.....

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160 [per l'elenco degli aiuti illegittimi fare riferimento al punto D) dell'avviso].

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

*(firma)*

**ALLEGATO 2**

Il sottoscritto *[dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]*

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale *[dati relativi all'impresa]*

Denominazione .....

Sede .....

*[oppure]*

2. Rappresentante legale della Società *[dati relativi alla Società]*

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da *[indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]*

.....

Dichiara

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160, per un ammontare totale di Euro..... e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite [per l'elenco degli aiuti illegittimi fare riferimento al punto D) dell'avviso].

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

*(firma)*

**ALLEGATO 3**

Il sottoscritto *[dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]*

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale *[dati relativi all'impresa]*

Denominazione .....

Sede .....

*[oppure]*

2. Rappresentante legale della Società *[dati relativi alla Società]*

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da *[indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]* .....

Dichiara

di aver rimborsato in data *[indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso]* ....., mediante *[indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.]* ....., la somma di euro ....., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera *[barrare la lettera interessata facendo riferimento alle indicazioni del punto D) dell'avviso]*

a) ☐

b) ☐

c) ☐

d) ☐

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

*(firma)*

**ALLEGATO 4**

Il sottoscritto *[dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]*

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale *[dati relativi all'impresa]*

Denominazione .....

Sede .....

*[oppure]*

2. Rappresentante legale della Società *[dati relativi alla Società]*

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da *[indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]* .....

**Dichiara**

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro ....., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera *[barrare la lettera interessata facendo riferimento alle indicazioni del punto D) dell'avviso]*

a) ☐

c) ☐

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

*(firma)*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 787

**Avviso pubblico per la presentazione di operazioni – Programmazione straordinaria regionale per la qualificazione degli operatori addetti alle attività di assistenza di base nei servizi socioassistenziali e socio-sanitari – Anno 2009**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti i Regolamenti (CE):

- n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

richiamato il Quadro strategico nazionale per il 2007/2013 previsto dall'art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi strutturali, approvato con Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13/7/2007;

vista la deliberazione del CIPE del 15/6/2007, n. 36 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/2008;

vista la Decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del 26 ottobre 2007 di approvazione del Programma operativo per l'intervento comunitario del FSE ai fini dell'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" nella regione Emilia-Romagna;

viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro";
- la L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 117/07 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010";

viste altresì le proprie deliberazioni:

- 177/03 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;

- 936/04 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.;
  - 265/05 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/03" e successive modifiche ed integrazioni;
  - 1434/05 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm. con cui si approva l'impianto del Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze;
  - 2166/05 "Aspetti generali e articolazione della procedura sorgente nel Sistema regionale delle Qualifiche" e successive integrazioni, che approva la procedura mediante la quale assicurare l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio regionale delle Qualifiche;
  - 530/06 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze", con cui si approvano, contestualmente, i ruoli professionali per l'erogazione del Servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze e i documenti rilasciati in esito a tale processo;
  - 140/08 "Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 28/2/2008;
  - 168/09 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 1484/08, e dell'elenco degli organismi accreditati per la realizzazione dei progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione ai sensi della DLG 897/08 di cui alla DGR 1485/08";
  - 680/07 "Approvazione di un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/05) in attuazione della delibera GR 503/07";
  - 1681/07 "Programma operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitività regionale e occupazione' 2007-2013 – Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";
  - 618/08 "Integrazione all'Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna di cui alla DGR 680/07 – Poli Tecnici";
  - 2041/08 "Adozione del piano di attività regionale 2009 in attuazione dell'Accordo fra Regione e Amministrazioni provinciali di cui alla delibera regionale 680/07";
- richiamate infine le proprie deliberazioni:
- 191/09 "Disposizioni per la formazione dell'Operatore socio sanitario in attuazione della L.R. 12/03 ed approvazione dei relativi standard professionali e formativi";
  - 514/09 "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari";

considerato che la Regione intende incrementare, in relazione al processo di accreditamento in area socioassistenziale e sociosanitaria di cui alla propria deliberazione 514/09, la qualificazione del personale in relazione alla qualifica di Operatore socio sanitario (OSS) attraverso una programmazione straordinaria regionale per la qualificazione degli operatori addetti alle attività di assistenza di base nei servizi socio assistenziali e socio sanitari operanti su tutto il territorio regionale;

dato atto che si ritiene necessario intervenire in tale direzione attraverso una programmazione straordinaria e il finanziamento di operazioni complesse che consentano sia la formazione iniziale di operatori socio sanitari rivolta a persone non occupate sia la formalizzazione e certificazione delle competenze per le persone occupate nei servizi socio assistenziali e socio sanitari;

considerato inoltre che tale programmazione straordinaria deve rappresentare una occasione per:

- qualificare ulteriormente ed omogeneizzare le modalità di attuazione della formazione per OSS e del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze;
- attivare una azione pilota regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze per le persone provenienti da esperienza lavorativa, sperimentando anche nuove modalità organizzative per il servizio di accertamento tramite esame;

valutato infine che tale programmazione straordinaria permette di promuovere sinergie volte contestualmente alla messa in relazione delle opzioni per l'incremento delle opportunità offerte alle persone e alla riduzione dei costi in riferimento alle Commissioni per la certificazione;

ritenuto pertanto necessario procedere al finanziamento di operazioni attraverso l'approvazione di un "Avviso pubblico per la presentazione di operazioni – Programmazione straordinaria regionale per la qualificazione degli operatori addetti alle attività di assistenza di base nei servizi socio assistenziali e socio sanitari anno 2009" di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

dato atto che:

- nel rispetto di quanto previsto dal POR FSE gli interventi per la qualificazione di persone non occupate possono essere finanziati con le risorse di cui all'Asse II Occupabilità e che le azioni rivolte agli operatori in servizio possono essere finanziate con le risorse di cui all'Asse I Adattabilità, l'Avviso sopracitato prevede due Azioni;
- per le ragioni sopra esposte, che evidenziano le opportunità di una piena valorizzazione della programmazione straordinaria regionale, gli enti di formazione, anche in partenariato tra loro, dovranno candidare, pena la non ammissibilità, proposte di intervento che abbiano a riferimento entrambe le azioni e che prevedano la copertura dell'intero territorio regionale e dell'insieme minimo di utenti per ciascuna azione indicata;

tenuto conto che le operazioni dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei termini riportati nel succitato Allegato A);

dato atto inoltre che la valutazione delle operazioni di cui all'Allegato A), verrà effettuato da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro";

considerato che al termine delle istruttorie relative alle operazioni pervenute, verrà redatta una graduatoria di "Azioni complesse", in ordine di punteggio conseguito, e che per le ragioni sopra esposte che permettono di valorizzare la programmazione straordinaria regionale e di conseguire obiettivi di efficienza economica, sarà approvata una sola "azione complessa" costituita da due operazioni a valere sui due canali di finanziamento;

dato atto che le operazioni candidate sulle azioni troveranno copertura come esplicitato nel succitato Allegato A) nell'ambito del Programma operativo Ob. 2 FSE 2007/2013 per un importo complessivo di Euro 4.200.000,00, di cui:

- POR FSE Asse II Occupabilità Euro 3.800.000,00;

- POR FSE Asse I Adattabilità Euro 400.000,00; richiamati:

- la propria deliberazione 332/07 di disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- la propria deliberazione n. 1968/2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) n. 800/2008";
- il Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 "Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura";
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 con il quale si regolano le modalità applicative del cosiddetto "impegno Deggendorf";

sentite la Commissione regionale Tripartita, la Conferenza per il sistema formativo e il Comitato di coordinamento istituzionale;

viste inoltre:

- la L.R. 40/01 relativa all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- la L.R. 43/01, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- le proprie deliberazioni 1057/06, 1150/06 e 1663/06;
- la propria deliberazione 2416/08 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate l'"Avviso pubblico per la presentazione di operazioni – Programmazione straordinaria regionale per la qualificazione degli operatori addetti alle attività di assistenza di base nei servizi socio assistenziali e socio sanitari anno 2009" di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che la copertura finanziaria complessiva dell'Avviso di cui all'Allegato A), citato al punto che precede, è prevista nell'ambito del Programma operativo Ob. 2 – FSE – 2007/2013 per un importo complessivo di Euro 4.200.000,00 di cui:

- POR FSE Asse II Occupabilità Euro 3.800.000,00;
- POR FSE Asse I Adattabilità Euro 400.000,00;

3) di stabilire che l'esame delle operazioni di cui all'Allegato A), verrà effettuato da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro;

4) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

**Allegato A)**

**Avviso pubblico per la presentazione di operazioni - Programmazione straordinaria regionale per la qualificazione degli operatori addetti alle attività di assistenza di base nei servizi socio assistenziali e socio sanitari anno 2009**

**Indice**

- A) Riferimenti legislativi e normativi
- B) Obiettivi generali
- C) Azioni finanziabili
- D) Priorità ed elementi di innovazione
- E) Obblighi e impegni dei soggetti attuatori
- F) Aiuti di stato
- G) Priorità
- H) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni
- I) Destinatari
- J) Finanziamento e standard di costo
- K) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni
- L) Procedure e criteri di valutazione
- M) Tempi ed esiti delle istruttorie
- N) Termine per l'avvio del progetto regionale
- O) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti
- P) Indicazione del foro competente
- Q) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i
- R) Tutela della privacy

Allegato 1a

Allegato 1b

Allegato 1c

Allegato 1d

**A) Riferimenti legislativi e normativi**

Richiamati:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.2008;

Viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro";
- la L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro".

Richiamate inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell'01/03/2007 "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159");
- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della Commissione Europea;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante "POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 "Competitività regionale ed occupazione" 2007-2013- Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117/2007 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 680/2007 "Approvazione di un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della

programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/2003 - L.R. 17/2005) in attuazione della delibera GR n. 503/2007";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 618 del 05/05/2008 "Integrazione dell'Accordo fra Regione e Province della Regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 680/2007 - Poli Tecnici", in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 503/2007";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2041/2008 "Adozione del piano di attività regionale 2009 in attuazione dell'Accordo fra Regione e Amministrazioni Provinciali di cui alla delibera regionale n. 680/2007".

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" con cui viene approvato il Sistema Regionale delle Qualifiche;
- n. 2212/2004, 265/2005, 788/2005, 1476/2005, 1719/2006, 335/2007, 1347/2007, con cui si approvano le qualifiche professionali regionali ed i relativi standard formativi;
- n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm. con cui si approva l'impianto del Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze;
- n. 2166/2005 "Aspetti generali e articolazione della procedura sorgente nel Sistema regionale delle Qualifiche" e successive integrazioni, che approva la procedura mediante la quale assicurare l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio regionale delle Qualifiche;
- n. 530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze", con cui si approvano, contestualmente, i ruoli professionali per l'erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze e i documenti rilasciati in esito a tale processo;

- n. 168/2009 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 1484/2008, e dell'elenco degli organismi accreditati per la realizzazione dei progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione ai sensi della D.L.G. n. 897/2008 di cui alla D.G.R. n. 1485/2008";
- n. 140/2008 "Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03" pubblicata sul BUR del 28/02/2008;
- n. 191/2009 "Disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio Sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 ed approvazione dei relativi standard professionali e formativi;
- n. 514/2009 "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R.4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari";

Richiamata la seguente disciplina sugli aiuti di stato:

- DGR 332/2007 con la quale la Regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1968 del 24.11.2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008"
- Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 con il quale si regolano le modalità applicative del cosiddetto "impegno Deggendorf".

## **B) Obiettivi generali**

Con il presente Avviso la Regione intende attuare sul proprio territorio, in coerenza con il quadro normativo appena descritto e le priorità declinate nei documenti di programmazione comunitari e regionali, un intervento straordinario volto a incrementare, all'interno del sistema dei servizi socio assistenziali e socio sanitari, la qualificazione del personale in relazione alla qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).

Tale qualifica, ritenuta elemento fondamentale per la garanzia della qualità dei servizi, rappresenterà infatti, secondo le regole sull'accreditamento in area sociale e socio sanitaria di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 514/2009, requisito di accesso prioritario al mercato del lavoro per lo svolgimento delle attività assistenziali di base.

La programmazione regionale straordinaria avrà ricadute su tutti i territori provinciali e dovrà attuarsi in modo unitario e secondo dispositivi e procedure omogenee, al fine anche di individuare buone prassi e modalità attuative utili per eventuali e successive programmazioni.

Un ulteriore obiettivo del Piano straordinario regionale è rendere possibile, in relazione alla qualifica di Operatore Socio Sanitario, il pieno riconoscimento e la piena valorizzazione delle competenze già possedute dagli utenti/operatori, mediante l'applicazione dei dispositivi regionali relativi al SRQ e all'SRFC.

## **C) Azioni finanziabili**

### **AZIONE 1 - FORMAZIONE INIZIALE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO**

#### **Obiettivi**

L'obiettivo dell'operazione è quello di rendere disponibile una programmazione straordinaria di percorsi di formazione iniziale per OSS accompagnati dal servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze, secondo le disposizioni di cui alla delibera di G.R. 191/2009.

#### **Quantificazione e distribuzione territoriale dell'offerta**

I percorsi dovranno essere progettati ed erogati sui territori, con riferimento al numero di destinatari e ai territori provinciali, come da tabella sotto riportata:

Provincia	N. utenti coinvolti
Bologna	225
Modena	150
Reggio Emilia	100
Parma	100
Piacenza	75
Forlì-Cesena	150
Ravenna	100
Rimini	150
Ferrara	100
Totale	1.150

Il numero delle persone da qualificare sui singoli territori provinciali sopra indicato è stato individuato sulla base:

- dell'andamento delle attività programmate e finanziate dalle Province nel periodo 2001-2008 (n. corsi finanziati e n. persone qualificate);
- delle programmazioni provinciali previste per il 2009 e del numero di utenti coinvolti nella formazione;
- delle stime effettuate sui singoli territori provinciali relative al fabbisogno di personale OSS qualificato all'interno dei servizi, come da comunicazioni inviate dalle Province e tenute agli atti presso il Servizio regionale competente.

### **Destinatari**

Gli interventi dovranno essere rivolti a persone inoccupate o disoccupate residenti in Emilia Romagna prioritariamente iscritte ai centri per l'impiego provinciali da almeno 3 mesi alla data di avvio delle attività.

La formazione dovrà coinvolgere almeno 1.150 persone: si precisa tuttavia che tali indicazioni numeriche vanno intese

come minime, sarà quindi possibile prevedere e proporre il coinvolgimento di un maggior numero di persone.

### **Standard progettuali**

Le attività formative faranno riferimento agli standard professionali e formativi regionali dell'OSS ed ai principi della L.R. 12/2003, fatti salvi i vincoli posti dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 in relazione alla formazione del medesimo profilo, come meglio precisato nelle disposizioni di cui alla delibera di G.R. 191/2009.

Le operazioni candidate dovranno essere accompagnate, pena la non ammissibilità, per tutti i territori provinciali, dagli accordi /convenzioni necessarie con le Aziende Sanitarie e le Imprese Sociali ove siano precisati impegni, tempi e modalità di attuazione dei periodi di stage.

La durata dei percorsi formativi è 1.000 ore (di cui 450 di stage), salvo eventuali riconoscimenti di crediti derivanti da esperienze lavorative pregresse o dal possesso di qualifiche/titoli/altre esperienze formative attinenti al profilo dell'OSS, ivi compresi i titoli professionali stranieri dell'area sanitaria non riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute alla laurea abilitante alla professione sanitaria di Infermiere.

Il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze dovrà essere attuato in fase di "ingresso" ai percorsi formativi, per tutta la durata delle attività formative ed in fase finale per l'accertamento tramite esame ed il rilascio delle certificazioni.

Il servizio dovrà essere rivolto a tutti i partecipanti inseriti nei percorsi formativi di cui sopra, ed attuato secondo quanto previsto dalla delibera di G.R. 530/2006.

Trattandosi di una applicazione estesa del servizio rivolta alle persone inserite in percorsi di formazione iniziale per OSS, dovranno essere individuati ed utilizzati dispositivi e procedure omogenei su tutti i territori provinciali.

Dovrà inoltre essere prevista una modalità organizzativa dell'accertamento tramite esame per il rilascio della qualifica OSS che privilegi la razionalizzazione territoriale sia rispetto all'operazione di formazione al lavoro che rispetto all'erogazione del servizio SRFC da esperienza lavorativa di cui all'Azione 2 successiva.

In particolare, nella descrizione del progetto relativo al servizio di formalizzazione e certificazione da percorso formativo dovranno essere indicati:

- le modalità di attuazione delle varie fasi del servizio;
- le risorse umane dedicate ad ogni fase di erogazione del servizio (quanti RFC, EPV, EAPQ) e le giornate uomo previste;
- la distribuzione geografica dei punti di erogazione del servizio;
- i tempi di erogazione del servizio in relazione all'offerta formativa.

## **AZIONE 2 - FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE PERSONE PROVENIENTI DA ESPERIENZA LAVORATIVA**

### **Obiettivi**

L'obiettivo dell'operazione è quello di rendere disponibile sull'intero territorio regionale il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze previsto dalla delibera di G.R. 530/2006 per riconoscere e valorizzare appieno le competenze già possedute dagli operatori impiegati nei servizi socio assistenziali e socio sanitari.

### **Quantificazione e distribuzione territoriale dell'offerta**

Il servizio dovrà essere rivolto a n. 1.800 operatori che svolgono attività assistenziali di base, privi della qualifica di OSS e reso disponibile sui territori con riferimento al numero di destinatari e ai territori provinciali come da tabella sotto riportata:

<b>Provincia</b>	<b>N. operatori coinvolti nel servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze</b>
Bologna	600
Modena	140
Reggio Emilia	180
Parma	400
Piacenza	0
Forlì-Cesena	300
Ravenna	20

Rimini	100
Ferrara	60
Totale operatori	<b>1.800</b>

Per tutti i 1.800 operatori, deve essere prevista l'erogazione del servizio fino alla fase di accertamento tramite evidenze, con il rilascio delle relative schede di capacità e conoscenze; dei 1.800 operatori di cui sopra, solo per un numero più limitato di operatori, stimato in circa 600 unità, il servizio dovrà proseguire con la fase di accertamento tramite esame e con il rilascio della relativa certificazione di qualifica.

Tale ripartizione è stata individuata sulla base delle stime effettuate dalle Province, tenute agli atti presso il Servizio competente, circa il numero di operatori che rimarranno ancora privi di qualifica al termine del processo di riqualificazione per OSS previsto per il periodo 2003/2009.

Data la complessità del servizio ed il numero elevato di lavoratori cui lo stesso si rivolge, dovranno essere individuati ed utilizzati dispositivi e procedure omogenei su tutti i territori provinciali.

Inoltre dovranno essere descritti i criteri per l'individuazione degli operatori cui rivolgere il servizio, (per esempio, eventuali requisiti di accesso come l'anzianità lavorativa e/o il possesso di altre qualifiche o titoli attinenti al profilo dell'OSS) che saranno poi adottati con specifici accordi/intese con i datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali.

In fase di attivazione tali criteri dovranno essere resi trasparenti.

Dovrà inoltre essere prevista una modalità organizzativa dell'accertamento tramite esame per il rilascio della qualifica OSS che privilegi la razionalizzazione territoriale anche rispetto all'Azione 1.

La progettazione dovrà indicare:

- le modalità di attuazione delle varie fasi del servizio;
- le risorse umane dedicate ad ogni fase di erogazione del servizio (quanti RFC, EPV, EAPQ) e le giornate uomo previste;
- la distribuzione geografica dei punti di erogazione del servizio;

- i tempi di erogazione del servizio in relazione al servizio di formalizzazione e certificazione da esperienza lavorativa.

**Per ciascuna delle azioni sopra descritte di riportano le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio.**

Azione a bando	1
Canale di Finanziamento	POR FSE 2007-2013
Asse	Asse II -Occupabilità
Obiettivo/i specifico/i POR 2007-2013	e) Attuare politiche per il lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
Obiettivo/i operativo/i POR 2007-2013	Realizzare misure attive e preventive coerenti con le tendenze produttive settoriali e locali, per garantire alle persone disoccupate l'entrata e il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare con attività di orientamento, esperienze guidate in ambienti lavorativi, alternanza tra istruzione, formazione e lavoro, formazione mirata adeguata ai livelli iniziali di competenza delle persone e finalizzata all'inserimento lavorativo, forme di incentivazione all'accesso e alla stabilizzazione del lavoro, ecc.
Categoria/e di spesa	66
Tipologie di azione	9.02 - 57a (SRQ)
Risorse	3.800.000,00

Azione a bando	2
Canale di Finanziamento	POR FSE 2007-2013
Asse	Asse I -Adattabilità
Obiettivo/i specifico/i POR 2007-2013	a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori
Obiettivo/i operativo/i POR 2007-2013	Rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua nel settore privato, con priorità alle PMI, ai lavoratori e lavoratrici anziane e a quelli con bassa qualificazione, al fine di facilitare la loro permanenza nel mercato del lavoro
Categoria/e di spesa	62
Tipologie di azione	57b (SREC)
Risorse	400.000,00

#### **D) Priorità ed elementi di innovazione**

La programmazione straordinaria regionale, e pertanto le operazioni finanziate in risposta al presente Invito, avranno ricadute su tutti i territori provinciali e dovranno attuarsi, valorizzando il partenariato socio economico e la collaborazione tra i soggetti formativi, in modo unitario e secondo dispositivi e procedure omogenee, al fine anche di individuare buone prassi e modalità attuative trasferibili che, adeguatamente diffuse e condivise, dovranno incidere sulle programmazioni territoriali.

Le operazioni candidate sulle azioni 1 e 2 dovranno descrivere le risorse umane, strumentali e logistiche e strutturali disponibili al fine di garantire su tutto il territorio regionale l'insieme dei servizi formativi e di accompagnamento alla qualificazione OSS previsti dalle azioni 1 e 2.

Tenuto conto dell'obiettivo di valorizzare e promuovere il più ampio partenariato tra tutti gli attori coinvolti le operazioni candidate dovranno descrivere adeguatamente i sistemi di relazioni e le modalità di collaborazione :

- con il mondo delle imprese afferenti il sistema dei servizi socio assistenziali e socio sanitari;
- con le Aziende Sanitarie;
- con le Organizzazioni Sindacali.

Per entrambe le operazioni 1 e 2 dovranno essere individuate, e adeguatamente descritte, modalità organizzative dell'accertamento tramite esame per il rilascio della qualifica OSS che privilegi la razionalizzazione territoriale dell'erogazione del servizio.

#### **E) Obblighi e impegni dei soggetti attuatori**

Il soggetto attuatore si impegna a costituire un Comitato Tecnico che coinvolga tutti i soggetti del partenariato attuativo che garantisca il raccordo delle attività da svolgere sui vari territori ed il loro monitoraggio, nonché il supporto necessario alla Regione per le opportune azioni di valutazione. All'interno del Comitato Tecnico di Progetto la Regione nominerà uno o più propri referenti.

Il soggetto attuatore si impegna altresì ad attivare:

- modalità di governo del progetto tese a garantire le caratteristiche innovative dell'offerta anche attraverso adeguate scelte in merito alle modalità organizzative e logistiche, allo staff attuativo e agli esperti incaricati;
- modalità di monitoraggio e di autovalutazione, la definizione di un piano di diffusione dei risultati previsti dal progetto.

#### **F) Aiuti di stato**

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, l'intervento di cui all'azione 2 si configura come aiuto di Stato, e pertanto deve rispettare le normative comunitarie in materia.

Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono i seguenti:

- DGR 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1968 del 24.11.2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008".

La scelta tra i due regimi deve essere chiaramente esplicitata all'interno del progetto che compone l'operazione 2 all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità.

#### Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006).

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre

esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.

Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).

Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l'impresa non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto de minimis. Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 o 100.000 Euro.

Al momento della presentazione dell'operazione deve essere allegata un'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui ai progetti formativi che compongono una operazione presentata).

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve

partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell'occupazione, non sono ammissibili agli aiuti de minimis gli aiuti erogati alle imprese "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n. 244 del 01.10.2004);

Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile è pari al 80% del costo totale del progetto.

#### Aiuti di Stato alla formazione

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, gli interventi di formazione di cui al presente avviso si configura come formazione generale e pertanto devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro

<i>Tipo di impresa</i>	<i>Formazione generale</i>
<i>GRANDE</i>	<i>60</i>
<i>MEDIA</i>	<i>70</i>
<i>PICCOLA</i>	<i>80</i>

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di **10 punti** percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o con handicap:

- a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- e) lavoratore disabile (un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico).

La presente disciplina si applica ai progetti formativi che compongono una operazione impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categoria, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto, neanche se concesso secondo la regola c.d. "de minimis".

Si rimanda alla DGR 1968/2008 per le ulteriori condizioni di accesso al Regime.

#### **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007**

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

- 2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;
- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Tutte le imprese che richiedono contributi che si configurano come aiuti di Stato (ad eccezione di quelli concessi in de minimis) devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal citato DPCM, secondo quanto segue:

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato Xa;
2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato Xb;
3. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato Xc;
4. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura

accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato Xd.

Come anticipato sopra la disciplina dettata dal DPCM non si applica nel caso di richiesta di aiuti secondo la regola del de minimis.

#### **G) Priorità**

Le operazioni candidate a valere sulle azioni 1 e 2 devono prevedere le seguenti priorità trasversali:

- Pari opportunità e non discriminazione;
- Partenariato socio-economico.

#### **H) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni**

I requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati a realizzare le operazioni proposte sul presente Invito, sono quelli previsti dalle delibere della Giunta regionale nn. 177/2003 e 140/2008.

In particolare, possono candidare operazioni a valere sulle azioni 1 e 2 gli organismi accreditati per *la formazione superiore e continua* ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento al momento della presentazione dell'operazione.

Considerata l'importanza strategica dell'intervento regionale ed al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di realizzazione della programmazione straordinaria su tutto il territorio regionale, potranno candidare operazioni Enti di formazione accreditati in partenariato tra loro. All'interno del formulario, i soggetti dovranno individuare specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria di ognuno nell'ambito della realizzazione delle operazioni candidate a valere sulle azioni 1 e 2. Il partenariato inoltre dovrà disporre di almeno una sede per ogni territorio provinciale.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare

la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare. In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio dello stesso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati a realizzare la Programmazione straordinaria regionale proposta con il presente Avviso, sono quelli previsti dalle delibere della Giunta regionale n. 177/2003 e successive modifiche e n. 140/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **I) Destinatari**

Il target di destinatari di riferimento per le operazioni 1 e 2 è individuato nella tabella sotto riportata.

<b>Azione</b>	<b>Destinatari</b>
1	Persone disoccupate o inoccupate residenti in Emilia Romagna prioritariamente iscritte ai centri per l'impiego della regione da almeno 3 mesi a partire dalla data di avvio delle attività
2	Persone occupate nei servizi socio assistenziali e socio sanitari del territorio regionale in possesso di capacità e conoscenze pregresse rispetto agli standard professionali regionali dell'OSS

#### **J) Finanziamento e standard di costo**

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione della programmazione straordinaria regionale afferenti al presente Avviso sono le seguenti:

<b>Fonte di finanziamento</b>	<b>Risorse</b>
POR FSE Asse II - Occupabilità	3.800.000,00
POR FSE Asse I- Adattabilità	400.000,00
Totale finanziamento	4.200.000,00

Il finanziamento massimo per ciascun percorso di formazione e relativo servizio di SRFC è di **83.000,00**;

Il finanziamento massimo per l'operazione 2 è di **177,00** euro per persona per il servizio di accertamento tramite evidenze e di **213,00** euro per persona per il servizio di accertamento tramite esame.

**K) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni**

I soggetti proponenti devono presentare la propria candidatura su entrambe le azioni a bando; nello specifico dovranno essere presentate "azioni complesse" costituite da due operazioni: una a valere sull'azione 1 - Formazione iniziale per operatore socio sanitario e una a valere sull'azione 2 - formalizzazione e certificazione delle competenze per le persone provenienti da esperienza lavorativa. La progettazione delle due operazioni dovrà fare riferimento al numero di utenti e lavoratori indicati nelle tabelle di cui al precedente punto C), nonché garantire la ripartizione prevista sui singoli territori provinciali.

Le proposte di operazioni dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <http://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione richiesta pena la non ammissibilità, alla Pubblica Amministrazione per via telematica.

Le proposte di operazioni dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Formazione Professionale - Viale Aldo Moro 38 - 40128 Bologna.

Le operazioni dovranno pervenire improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12.00 del 11/09/2009**, complete di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità.

Dopo l'invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Tale richiesta di finanziamento dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a: **Regione Emilia-Romagna - Servizio Formazione Professionale - Viale Aldo Moro 38 - 40128 Bologna** entro il giorno successivo alla presentazione telematica

delle Operazioni/Progetti e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza prevista.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, il soggetto presentatore dovrà spedire la seguente documentazione:

1. Formulario Operazione in 2 copie cartacee (stampabili a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta). Il Formulario Operazione dovrà essere completo di tutti gli allegati (Allegato all'operazione: file testuale disponibile nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emilia-romagna.it>; e, se necessari, gli Allegati A e B reperibili al medesimo indirizzo web).

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale vigente al momento della scadenza dell'avviso pubblico e visualizzabile in formato pdf nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo:

<http://sifer.regione.emiliaromagna.it>.

## **L) Procedure e criteri di valutazione**

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- pervenute almeno entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- coerenti con i regolamenti comunitari di riferimento;
- compilate sull'apposito formulario;
- coerenti con le azioni di riferimento, con le finalità generali e specifiche del presente bando e con le linee di programmazione regionale;
- complete degli accordi/intese con le Aziende Sanitarie e con le Imprese sociali per ciò che attiene la realizzazione degli stage nell'ambito della formazione iniziale;
- conformi agli standard ed ai requisiti minimi richiesti dal presente avviso;
- complete delle informazioni richieste.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio regionale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione verranno effettuate da un "nucleo di valutazione regionale" interno all'Assessorato, con il supporto della valutazione ex ante dei progetti curata da ERVET s.p.a., nominato con successivo atto del Direttore Generale. Sarà facoltà del nucleo di valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.

Per l'azione 1 e 2 sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Max
1. Finalizzazione dell'attività	1.1	Coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione e gli atti normativi di riferimento e con gli obiettivi del presente avviso	5
	1.2	Coerenza dell'operazione in riferimento agli obiettivi di qualificazione, omogeneizzazione e diffusione di buone prassi progettuali e attuative	10
2. Qualità progettuale	2.1	Qualità e completezza dei processi a supporto delle azioni formative, per consolidarne i risultati in termini di efficacia ed efficienza, nei confronti delle persone formate, dei soggetti partner, del sistema produttivo locale e regionale	10
	2.2	Adeguatezza e grado di innovatività della proposta con riferimento ai dispositivi della didattica e all'insieme dei servizi formativi e di certificazione per la qualificazione	10
	2.3	Adeguatezza ed innovatività delle risorse metodologiche e organizzative rispetto alle finalità della proposta progettuale	10
	2.4	Adeguatezza delle risorse strumentali, strutturali e logistiche atte a garantire la copertura capillare dell'intero territorio regionale	10
3. Economicità dell'offerta	3.1	Parametri di costo anche in riferimento al possibile incremento dei beneficiari delle azioni 1 e 2	10
4. Rispondenza dei progetti alle priorità indicate	4.1	Grado di collaborazione e di complementarietà dei diversi soggetti formativi tra loro	10
	4.2	Grado di collaborazione e sistemi di relazioni con le Aziende Sanitarie, le Imprese sociali e le Organizzazioni Sindacali	20
	4.3	Pari opportunità e non discriminazione	5
			<b>100</b>

**M) Tempi ed esiti delle istruttorie**

Gli esiti della valutazione delle operazioni saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle operazioni pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

La delibera di approvazione che adotterà la Giunta Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://www.form-azione.it>. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

**N) Termine per l'avvio delle operazioni**

Le operazioni approvate a valere sul presente avviso dovranno, di norma, essere avviate entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nella scheda di approvazione.

**O) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti**

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

**P) Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

**Q) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è la Dott.ssa Fabrizia Monti, Responsabile del Servizio Formazione Professionale - Direzione generale Cultura, Formazione, Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Formazione Professionale inviando una e-mail all'indirizzo

edipardo.@regione.emilia-romagna.it o inviando un fax al numero 051 5273936.

## **R) Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

### **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

#### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della proposta di operazione e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

#### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di azioni
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti  
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

#### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

*Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.*

#### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento")

#### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

#### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**ALLEGATO 1a**

Il sottoscritto (*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*)

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale (*dati relativi all'impresa*)

Denominazione .....

Sede .....

*oppure*

2. Rappresentante legale della Società (*dati relativi alla Società*)

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da (*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*).....

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160 (per l'elenco degli aiuti illegittimi fare riferimento al punto D) dell'avviso).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

**ALLEGATO 1b**

Il sottoscritto (*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*)

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale (*dati relativi all'impresa*)

Denominazione .....

Sede .....

*oppure*

2. Rappresentante legale della Società (*dati relativi alla Società*)

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da (*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*)

.....

Dichiara

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160, per un ammontare totale di euro ..... e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite (per l'elenco degli aiuti illegittimi fare riferimento al punto D) dell'avviso).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

**ALLEGATO 1c**

Il sottoscritto (*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*)

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale (*dati relativi all'impresa*)

Denominazione .....

Sede .....

*oppure*

2. Rappresentante legale della Società (*dati relativi alla Società*)

Denominazione .....

Codice fiscale .....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da (*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*)

.....

## Dichiara

di aver rimborsato in data (indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso) ....., mediante (indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.) ....., la somma di euro ....., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (barrare la lettera interessata facendo riferimento alle indicazioni del punto D) dell'avviso)

- a)
- b)
- c)
- d)

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

**ALLEGATO 1d**

Il sottoscritto (*dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione*)

Cognome e nome .....

Codice fiscale .....

nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale (*dati relativi all'impresa*)

Denominazione .....

Sede .....

*oppure*

2. Rappresentante legale della Società (*dati relativi alla Società*)

Denominazione .....

Codice fiscale.....

Sede .....

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da (*indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.*)

.....

## Dichiara

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro ....., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (barrare la lettera interessata facendo riferimento alle indicazioni del punto D) dell'avviso)

a)

c)

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)



## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l.** – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)  
**Nuova Tipografia Delmaino S.n.c.** – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)  
**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>  
Indirizzo di posta certificata: [bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.